

PROFESSIONE GEOMETRA

NEWS

04/2014



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

INDICE 04/2014

VITA DI CATEGORIA - PG.1

- SCADENZA PER I VERSAMENTI ALLA CIPAG
- LA CIPAG HA APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2013
- ENTRATA IN VIGORE E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL POS. DAL CNGeGL LE ISTRUZIONI
- DURC DEI GEOMETRI IN TEMPO REALE
- ADDIO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GEOMETRI DI CASALE
- ACCESSO AL CREDITO, AL VIA PIANO DI FINANZIAMENTI PER LE PMI IN ROSA E LE LIBERE PROFESSIONISTE
- MILANO: IL CANTIERE DELL'EDIFICIO SALUBRE TAVOLA ROTONDA DI "TECNICHE NUOVE"
- SECONDO CORSO NAZIONALE ESPERTO EDIFICIO SALUBRE

NEWS TECNICHE - PG.7

- TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, COORDINATO E AGGIORNATO A MAGGIO 2014
- RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO
- AVVOCATI E CTU, DAL 30 GIUGNO 2014 PARTE IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)
- CONDOMINIO E PRIVACY: LE REGOLE NELLA GUIDA DEL GARANTE
- DECRETO 31 MAGGIO 2014, AL VIA GLI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
- CAPANNONI INDUSTRIALI, IL MODELLO UNICO DI NOTIFICA
- DAL CNR LA GUIDA DEFINITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
- PUBBLICATO L'ELENCO DEI 27 COMUNI AI QUALI VERRANNO ASSEGNATI I FONDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
- PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CASA
- VISURE CATASTALI ELABORABILI PER CHI È ABILITATO A SISTER
- RAPPORTO IMMOBILIARE ABI 2014
- REFRIGERAZIONE CON ENERGIE RINNOVABILI
- CLIMA ED ENERGIA NEL 2030: LA COMMISSIONE EUROPEA TRACCIA I NUOVI OBIETTIVI
- LA RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, IN VIGORE LA DIRETTIVA UE SEMPLIFICATA
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E VELOCIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI
- SISTRI : I SOGGETTI OBBLIGATI AD ADEGUARSI

NEWS FISCALI - PG.20

- LA NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, AGEVOLAZIONI FISCALI E BONUS MOBILI, AGGIORNATA A MAGGIO 2014
- TARIFFE D'ESTIMO CATASTALI: ONLINE UNA WEB UTILITY GRATUITA PER I GEOMETRI
- DETRAZIONI FISCALI, BONUS MOBILI, IMU, INTERESSI PASSIVI : DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE RISPOSTE A VARI QUESITI INTERPRETATIVI

- DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I CHIARIMENTI SU IMU E IRPEF PER I TERRENI AGRICOLI
- PRELIMINARE E INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
- CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI UN IMMOBILE E AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI
- L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA: E-MAIL TRUFFA SUI RIMBORSI FISCALI
- MUTUO MONO-INTESTATO E IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ
- FATTURAZIONE DALL'ESTERO: QUALE VALUTA
- BONUS RISTRUTTURAZIONI: DECESSO DEL CONDUTTORE
- SEPARAZIONE CONIUGI: L'ACCOLLO DEL MUTUO
- VERIFICA CORRETTEZZA CODICE FISCALE
- LA NUOVA METODOLOGIA DI CONTROLLO DELL'AGENZIA ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI
- COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DEL PREZZO-VALORE
- PIGNORAMENTI DELL'UNICA CASA DI ABITAZIONE: POSSONO ANDARE AVANTI QUELLI AVVIATI PRIMA DEL 22/6/2013
- ISTAT, AGGIORNATO L'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO AL MESE DI APRILE 2014

SENTENZE – PG.29

MOSTRE & CONCORSI – PG.42

- CONCORSO FOTOGRAFICO "ROMA: ABITARE, VIVERE, ESSERE"
- HAPPY BUSINESS TO YOU 2014
- DECOSTRUZIONI URBANE

DAL WEB – PG.44

IN EVIDENZA – PG.54

FASE DI AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
www.donnegeometra.it donnegeometra@libero.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Carissimi lettrici e lettori ,

ovunque, chi è a capo di aziende e istituzioni si trova davanti a una opportunità unica: trasformare il mondo e il modo in cui funziona. La crisi dei mercati finanziari ci ha dato un segnale d'allarme sulla natura e i rischi di un mondo complesso e globalizzato. Altri segnali si sono succeduti negli ultimi dieci anni in relazione ai cambiamenti climatici, all'energia, alle filiere alimentari, alla sanità, a nuove minacce alla sicurezza come il furto di identità o il terrorismo. Tutti grandi temi legati alla realtà dell'integrazione globale.

Viviamo su un pianeta sempre più piccolo e più "piatto". Ma è chiaro che l'interconnessione non è una soluzione sufficiente. Per fortuna, in questi stessi anni sta anche avvenendo qualcosa di importante, che ci aiuterà ad affrontare queste sfide: il nostro pianeta sta diventando più intelligente e l'uomo ad iniziato a comprendere che necessita il rispetto e la tutela di esso.

Una nuova sensatezza ha cominciato a diffondersi e a cambiare il modo stesso in cui il mondo funziona. A modificare i sistemi, i processi e le infrastrutture che permettono di progettare, costruire, vendere e comprare beni e oggetti. Di fornire servizi. Di far muovere persone, cose, denaro, petrolio, acqua, elettroni. E che aiutano miliardi di persone a vivere e lavorare. C'è un immenso bisogno di cambiare il mondo in meglio e **salvaguardare il benessere del pianeta e dell'uomo**. Abbiamo tutti le risorse per farlo....e dobbiamo farlo!

Nel mondo del costruire in edilizia, come è possibile "rinventarsi" per rimuovere una sana economia del mattone? Un futuro rinnovabile è possibile? Con quali tecnologie costruttive? Con quali incentivi? Quali le strategie da attivare per promuovere un reale rinnovamento del patrimonio edilizio?

Noi siamo certi che tutto ruoti intorno alla salubrità negli ambienti confinati.

Posto che l'edificio sostenibile e salubre è il fulcro per il perseguimento degli obiettivi 40-40-40 dell'UE, occorre tracciare immediatamente prospettive possibili, provando a dare una risposta a queste e ad altre questioni decisive. Sembra impossibile, infatti, ma un recente studio ha dimostrato che i comportamenti energeticamente scorretti degli abitanti possono ridurre o addirittura vanificare l'investimento in tecnologie efficienti. **Ma siamo anche convinti che un restrittivo concetto di risparmio energetico, conduca ad involucri scarsamente ventilati con la compromissione della salubrità, con la conseguenza di ammalarci più frequentemente e dover spendere in salute ciò che abbiamo risparmiato in bolletta. Vale davvero la pena?**

E' forse arrivato il tempo di insegnare alle persone come raggiungere le condizione di massimo benessere in casa, quindi prima di addestrarle al risparmio nelle bollette, occorre spiegare le conseguenze, visto che questo spesso conduce alla lievitazione delle spese sanitarie per curarsi....sempre che si arrivi in tempo. Si perché gli immobili che sono stati costruiti negli ultimi cinquanta anni fanno ammalare le persone e quelli realizzati negli anni 90 sono addirittura i peggiori. Occorre fare chiarezza su argomenti che oggi influenzano la vita di tutti, offrendo un'opportunità preziosa per prendere consapevolezza dei comportamenti responsabili in direzione di un abitare davvero salubre e sostenibile. **Serve una formazione di qualità, tale da preparare professionisti che rispondano alle esigenze del mercato.** Indispensabili tavoli di concertazione con costruttori, produttori di materiali, sensibilizzazione dell'utenza finale.

Lode quindi alle iniziative del dibattito, come quello vissuto a Milano, all'evento del **Cantiere dell'Edificio Salubre**. Un puzzle di grande levatura per affrontare il tema della salubrità in edilizia, che ha visto il confronto tra il mondo professionale, quello accademico, delle imprese ed i produttori di materiali. Argomenti, riflessioni, testimonianze, che hanno costituito una ricchezza straordinaria per **incentivare l'edilizia "green"**, responsabile, salubre, sicura. Il tema dell'Edificio Salubre ha visto scendere in campo la Categoria dei Geometri Italiani, che grazie al progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – che da anni sta dedicando studi e ricerca sulla salubrità ed ha formato i primi tecnici in Italia Esperti in Edificio Salubre, ha dato un contributo centrale alla tavola rotonda. **Gli Esperti dell'Edificio Salubre sono stata la dimostrazione che la salubrità oltre ad essere una opportunità lavorativa è indispensabile per tutelare la salute della**



collettività negli ambienti confinati. Allora avanti tutta per formare altri professionisti....e il nuovo appuntamento di Zelarino ha visto aumentare il patrimonio della Categoria grazie agli altri 40 selezionati e ad Asti si attiverà il primo Corso presso il Collegio dove si sperimenterà un nuovo modo di operare, mettendo in campo ciò che si è appreso durante la lezione.

Buona lettura

Noi della Redazione "Professione Geometra



VITA DI CATEGORIA



SCADENZA PER I VERSAMENTI ALLA CIPAG

Come è noto, oltre agli adempimenti dichiarativi, anche tutti quelli contributivi, ivi compreso il pagamento dei minimi soggettivi, integrativi e di maternità, devono essere assolti tramite Unico PF e conseguente versamento tramite modello F24 accise.

attraverso la PEC, la Cassa ha provveduto ad inviare le lettere che informano gli iscritti delle modalità, aggiornate al **2014**, di versamento dei **contributi minimi obbligatori tramite modello F24 accise**, unitamente agli eventuali importi di autoliquidazione derivanti dalla compilazione del **quadro RR della sezione III del Modello Unico 2014**.

Ulteriori e continui aggiornamenti su modalità e termini per gli adempimenti di cui sopra, sono disponibili nello "Speciale Unico 2014".

PER ACCEDERE ALLA SEZIONE "SPECIALE UNICO 2014 [CLICCA QUI](#)

LA CIPAG HA APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2013

E' stato approvato dal Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) il Bilancio Consuntivo 2013, con un risultato economico di esercizio di **76,5 milioni di Euro**.

La gestione immobiliare nel 2013 ha registrato **un avanzo di 3,4 milioni di Euro**, mentre **gli impieghi mobiliari e finanziari hanno dato risultati positivi per 67,7 milioni di Euro**. Il risultato della gestione previdenziale è stato di **29,5 milioni di Euro**.

L'ultimo bimestre del 2013 e i primi mesi del 2014 sono stati caratterizzati da una intensa attività di vigilanza, che proseguirà in futuro, sulle Società tecnico ingegneristiche - che hanno nella loro compagine sociale geometri - e sugli iscritti Albo che hanno esercitato l'attività professionale pur non essendo iscritti alla Cassa.

Incrociando i dati dell'Agenzia delle Entrate con quelli delle Camere di Commercio, sono emerse posizioni che hanno generato l'avvio delle procedure di contrasto all'evasione contributiva.

Inoltre, nel corso del Comitato dei Delegati, è stato presentato anche il piano di riorganizzazione delle partecipate.

"Attraverso riassetto delle partecipazioni di controllo" - ha dichiarato il Presidente della CIPAG Fausto Amadasi - vogliamo rafforzare la separazione tra le attività strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente da quelle rivolte prevalentemente al mercato. La nostra esperienza diretta in materia di investimenti di lungo periodo ci porta ad operare secondo schemi semplificati, rispettosi delle regole fondamentali sugli investimenti, per evitare brutte sorprese e affrontare le ormai croniche turbolenze dei mercati."

ENTRATA IN VIGORE E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL POS. DAL CNGeGL LE ISTRUZIONI



Con una Circolare, il CNGeGL, in merito alla entrata in vigore e obbligo di utilizzo del Pos per i professionisti, istituito con l'art. 15, commi 4 e 5 del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 122/2012, **precisa che, essendo stata procrastinata la decorrenza dell'obbligo al 30 giugno 2014, sono di fatto venute meno le limitazioni previste per il periodo di prima applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 24 gennaio 2014, che prevedeva l'obbligo al di sopra di una definita fascia di reddito.**

Pertanto, dal 30 giugno 2014, l'obbligo previsto dalla norma entra in vigore per tutti i professionisti, salvo eventuali ulteriori disposizioni che dovessero intervenire per il nuovo periodo di prima applicazione.

Il limite di valore, oltre il quale il professionista è tenuto ad accettare il pagamento con carta di debito è di **trenta euro.**

Il CNG, ricorda che, concordemente a quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Banca d'Italia, **il professionista potrà comunque concordare con il cliente una diversa modalità di pagamento all'atto del conferimento dell'incarico.**

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL [CLICCA QUI](#)



DURC DEI GEOMETRI IN TEMPO REALE

Con la firma della convenzione che prevede la collaborazione tra Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, la Cassa di previdenza professionale dei Geometri e il CNGeGL, le stazioni appaltanti potranno **verificare in tempo reale il corretto adempimento delle obbligazioni contributive** relative all'attività professionale dei Geometri. In altre parole, il DURC.

Tramite il sistema Avcpass, quindi, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione potranno ottenere velocemente tutte le

informazioni relative al DURC dei professionisti che, ricordiamo, è un requisito obbligatorio per poter partecipare alle gare di appalto.

Per poter sfruttare questa opportunità è **necessaria la registrazione sul [sito internet dell'Autorità](#) da parte dei Geometri**, seguendo le istruzioni del manuale operativo riservato agli operatori economici, reperibile sul sito stesso.

Ricordiamo anche che **questa procedura entrerà in vigore il 1° luglio 2014** per gli **appalti a base d'asta pari o superiore a 40.000 euro** come stabilito dal Decreto Milleproroghe (DL 150/2013 convertito in legge 15/2014).

Nel corso dell'incontro concluso con la firma della convenzione, il presidente dell'Autorità di vigilanza, Sergio Santoro, ha assicurato la massima attenzione e l'intervento dell'Autorità, anche attraverso una **prossima**

emanazione di bandi tipo per le attività tecnico ingegneristiche, per contenere il fenomeno del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, all'aggiudicazione col massimo ribasso e l'utilizzo di basi d'asta non coerenti con il DM 143 /2013.



ADDIO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GEOMETRI DI CASALE

È morto all'ospedale di Alessandria, Roberto Bollo, 57 anni, Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Casale, dopo aver lottato con coraggio la grave malattia.

Bollo è stato, fra l'altro, amministratore comunale di Cerrina, Presidente della Pro loco e ispettore della Croce rossa. Inoltre,

dal 2012 era Presidente del gruppo locale della Fidas. Parenti, amici, conoscenti, l'intero consiglio, si sono stretti attorno alla famiglia, provati per la prematura scomparsa. Davanti a questi fatti dobbiamo stringerci ed essere ancora più vicini, certi che la condivisione rafforza ogni valore umano e professionale.

Da parte dell'Associazione Nazionale Donne Geometra le più sentite condoglianze alla famiglia del collega stimato e generoso. Nel silenzio surreale di una intera comunità colpita da questo improvviso e inatteso lutto, esprimiamo tutta la partecipazione certi di interpretare il pensiero di tutti.

ACCESSO AL CREDITO, AL VIA PIANO DI FINANZIAMENTI PER LE PMI IN ROSA E LE LIBERE PROFESSIONISTE

Pronto un piano di interventi a sostegno dell'accesso al credito di oltre 1.400.000 Pmi a prevalente partecipazione femminile e **delle lavoratrici autonome**.

In particolare, verranno attivati specifici plafond bancari per nuovi investimenti e l'avvio di nuove attività che potranno beneficiare della garanzia dello Stato.

Tre linee di intervento

Le banche che aderiranno al Protocollo, indicheranno il plafond finanziario dedicato che potrà essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento:

- **"Investiamo nelle donne"** – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell'attività di impresa ovvero della libera professione;
- **"Donne in start-up"** – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese, ovvero l'avvio della libera professione;
- **"Donne in ripresa"** – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.

Prevista anche la possibilità di sospensione del rimborso dei finanziamenti, per un periodo fino a 12 mesi, in casi di maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma; grave malattia, anche del convivente o dei



figli anche adottivi; malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

Condizioni competitive per i finanziamenti. Per i finanziamenti sono previste condizioni competitive rispetto alla normale offerta su operazioni simili e con lo stesso grado di rischio. Inoltre, beneficiando della garanzia della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le Pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, il costo del finanziamento potrebbe essere conseguentemente migliorato.

Le associazioni firmatarie, da parte loro, forniranno alle imprese supporto informativo ed assistenza per l'accesso agli strumenti previsti dal protocollo.

PER SCARICARE IL PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DELLE IMPRESE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE E DELLE LAVORATRICI AUTONOME [CLICCA QUI](#)



MILANO: IL CANTIERE DELL'EDIFICIO SALUBRE. TAVOLA ROTONDA DI "TECNICHE NUOVE"

Il Consiglio Nazionale Geometri, l'Associazione Nazionale "Donne Geometra", i primi esperti in edificio salubre hanno partecipato ai lavori della tavola rotonda di "TECNICHE NUOVE" dedicata al cantiere dell'edificio salubre con costruttori italiani

ed i colossi della produzione dei materiali edili.

Un puzzle di grande levatura per affrontare il tema della salubrità in edilizia, che ha visto il confronto tra il mondo professionale, quello accademico, delle imprese ed i produttori di materiali. Argomenti, riflessioni, testimonianze, che hanno costituito una ricchezza straordinaria per incentivare l'edilizia "green", responsabile, salubre, sicura. Il tema dell'Edificio Salubre ha visto scendere in campo la Categoria dei Geometri Italiani, che grazie al progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – che da anni sta dedicando studi e ricerca sulla salubrità ed ha formato i primi tecnici in Italia Esperti in Edificio Salubre, ha dato un contributo centrale alla tavola rotonda.



Presente **Maurizio Savoncelli** Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Italiani, **Paola Allegri** Presidente Associazione Nazionale "Donne Geometra" e **Barbara Mazza** Vicepresidente, **Nicola Fiotti** ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, docente del Corso Esperto Edificio Salubre e Direttore Scientifico dell'Esperto Edificio Salubre, **Marco D'Orazio** professore del Politecnico delle Marche e **Massimo Murru**, avvocato del foro di Cagliari e docente del Corso Esperto Edificio Salubre. La tavola rotonda ha

ospitato grandi aziende e consorzi, autentici colossi del settore produttivo (Saint Gobain, Gruppo Italcementi, Gruppo Ivas, SanMarco-Terreal, Wienerberger, solo per citarne alcune). Tra le eccellenze delle imprese italiane", la Trivella Spa e Candela Costruzioni.

Una testimonianza viva e diretta è stata data da alcuni Esperti dell'Edificio Salubre, primi in Italia ad essersi qualificati grazie al Corso dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra", accreditato dal Cngegl.



Andrea Muroni, Gabriele Basso, Loris Franchetto, Federico Targa, Annalisa Tiezzi, Esperti in edificio salubre, sono stata la dimostrazione che la salubrità oltre ad essere una opportunità lavorativa è indispensabile per tutelare la salute della collettività negli ambienti confinati.



SECONDO CORSO NAZIONALE ESPERTO EDIFICIO SALUBRE

Si è tenuto a Zelarino dal 28 al 31 maggio il 2° Corso nazionale per formare i **Geometri Esperti in Edificio Salubre**; 40 i selezionati dal Comitato Scientifico che sono entrati a far parte dello staff per risolvere le problematiche legate alla salubrità degli edifici. Ad aprire i lavori gli interventi del Geom. Cesare Domenico Galbiati, consigliere del CNGeGI, del Geom. Massimiliano De Martin, presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia, del Dott. Nicola Fiotti, direttore scientifico del progetto.



In Italia ogni anno muoiono circa 6000 persone per il solo Radon proveniente dal suolo, ma possono causare malattie invalidanti anche l'umidità, le muffe la formaldeide, esalazioni di VOC da



materiali da costruzione nocivi.

I geometri liberi professionisti sono in grado di affrontare con competenza i casi presenti nelle abitazioni costruite dagli anni '20 ad oggi e offrire le soluzioni tecniche per



rendere gli ambienti confinati sani e confortevoli. Un Corso di formazione accreditato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, altamente qualificante che permette di operare immediatamente sul campo, nel settore dell'edilizia, della consulenza, delle valutazioni. L'attività didattica è stata affidata a docenti universitari e prestigiosi professionisti.

VUOI DIVENTARE "ESPERTO EDIFICIO SALUBRE "

La conoscenza della Sindrome da Edificio Malato è una materia che apre sbocchi occupazionali nel settore dell'edilizia, della consulenza e delle valutazioni del danno.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli ha detto: "la materia della Sindrome da Edificio malato è nuova e chi ha partecipato già al corso ha fatto «un investimento su una nuova frontiera».

Il Corso è accreditato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e permette di conseguire 24 crediti formativi.

Prossime date, Milano - Novara – Asti e Oristano.



Gli interessati possono scrivere a: espertocasasalubre@libero.it

PROSSIME DATE SEMINARIO "ABITARE E VIVERE" SICK BUILDING SINDROME:

27 GIUGNO 2014

PRESSO IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PRATO: PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Tel. 0574/581136 – OPPURE segreteria@collegiogeometri.prato.it

PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE

Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci

**iscrizioni
aperte!**

(copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre

Compilare in ogni sua parte la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti)

Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**

■ **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17



NEWS TECNICHE



TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, COORDINATO E AGGIORNATO A MAGGIO 2014

A seguito delle recenti disposizioni integrative e correttive introdotte al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), il Ministero del Lavoro ha aggiornato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. La nuova versione,



coordinata con le ultimissime novità del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), è **aggiornata a maggio 2014**.

PER SCARICARE IL TESTO AGGIORNATO [CLICCA QUI](#)



RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO

Confedilizia e tre sindacati degli inquilini (Sicet, Sunia e Uniat) hanno concordato la nuova tabella per la ripartizione degli oneri accessori tra il proprietario e il locatore di un immobile. La tabella non ha valore legale, ma può essere richiamata nei singoli contratti con un'apposita clausola, rendendola così vincolante tra le parti.



PER SCARICARE LA TABELLA [CLICCA QUI](#)

AVVOCATI E CTU, DAL 30 GIUGNO 2014 PARTE IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)

Dal 30 giugno 2014 i processi civili viaggiano on line. Come previsto, infatti, dall'art. 16-bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (G.U. 19/10/2012, n. 245 - S. O. n. 194) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. 18/12/2012, n. 294 - S.O. n. 208) con l'obiettivo di informatizzare tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo al giudizio in aula, a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori (avvocati) e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (CTU) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.



Cambiamento epocale in vista dunque anche per i consulenti tecnici d'ufficio (CTU) nominati che dal 30 giugno 2014 dovranno procedere al deposito degli atti esclusivamente per via telematica.

Al fine di chiarire alcuni aspetti del nuovo obbligo, il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** ha predisposto la **circolare n. 380 del 5 giugno 2014** recante *"Processo civile telematico -adempimenti previsti dall'art.16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (cd "Decreto crescita") - obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali strumenti necessari per accedere ai registri di cancelleria e ai fascicoli di causa e strumenti per i depositi telematici da parte dei CTU - Guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE, registro degli indirizzi elettronici utilizzato dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale".*

La circolare suddivide il processo nelle seguenti fasi:

1. accesso ai registri di cancelleria
2. deposito di atti
3. allegato A con la guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE registro degli indirizzi utilizzato dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale. In questa guida sono indicate le operazioni per: importare il certificato della propria firma digitale e per iscriversi al Re.G.Ind.E.

Accesso ai registri della cancelleria

La circolare specifica che la consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli di causa, escluso il deposito di atti, è liberamente accessibile ai CTU attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero (<http://pst.giustizia.it>). Per l'accesso a questa applicazioni, avvocati e CTU dovranno registrarsi nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale).

Per poter accedere al Re.G.Ind.E. il CTU dovrà:

- essere dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), regolarmente censita nel Re.G.Ind.E.
- essere dotato di firma digitale

Deposito di atti

Per depositare gli atti il CTU deve iscriversi ad un punto di accesso. Preventivamente, ogni documento elaborato peritale, istanze di proroga, liquidazione, chiarimenti ecc. dovrà essere realizzato in formato "pdf" e dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto digitalmente.

Per consentire l'automatica trascrizione nei registri di Cancelleria dei dati relativi ad ogni deposito, essi debbono essere "inquadrati" in un determinato modo (ed in formato xml), ed il plico contenente il deposito deve rispettare rigidi requisiti di forma e di segretezza (impedendo che esso possa essere intercettato durante l'invio, e conosciuto da terzi): il compito della creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a mezzo PEC all'ufficio destinatario, deve pertanto essere svolto da uno specifico software, detto redattore o più gergalmente "imbustatore".

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

CONDOMINIO E PRIVACY: LE REGOLE NELLA GUIDA DEL GARANTE



Per facilitare il dialogo tra gli "abitanti" del condominio, il **Garante della privacy** ha predisposto **un manuale** che affronta i temi più caldi in materia di trattamento di dati personali: **"Il condominio e la privacy"**. Il vademecum prende in esame i casi che più frequentemente emergono nella vita condominiale, dall'assemblea all'accesso agli archivi, dalle comunicazioni agli interessati ai rapporti con l'amministratore.

La guida tiene conto anche delle **novità introdotte dalla recente riforma del condominio** entrata in vigore nel mese di giugno 2013, e offre le prime risposte ad alcuni dei **quesiti già pervenuti al Garante** in merito alla corretta applicazione delle nuove norme, come quelle relative al cosiddetto "condominio digitale".




"Il condominio e la privacy" è suddiviso in otto capitoletti: l'amministratore; l'assemblea; la bacheca condominiale; la gestione trasparente del condominio; la videosorveglianza; il condominio digitale; il diritto di accesso ai propri dati e altri diritti; ulteriori chiarimenti. Un breve glossario dei termini più usati in ambito condominiale e una sezione con i riferimenti ai principali provvedimenti in materia chiudono il manuale. L'opuscolo può essere richiesto in formato cartaceo al Garante, Piazza di Monte Citorio n. 123, Roma.

PER SCARICARE L'OPUSCOLO IN FORMATO DIGITALE [CLICCA QUI](#)

DECRETO 31 MAGGIO 2014, AL VIA GLI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA CULTURA E DEL TURISMO

Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (ArtBonus) e credito d'imposta per i lavori di digitalizzazione e ristrutturazione degli alberghi e delle altre strutture ricettive.

Le due novità sono introdotte con **il decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014, e in vigore dal 1 giugno 2014.**



ARTBONUS. L'articolo 1 del provvedimento stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione,

protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni liricosinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Inoltre, spetta un credito d'imposta, nella misura del: a) **65 per cento** delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; b) **50 per cento** delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di

reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

All'ArtBonus non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono inoltre a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

STRUTTURE DEDICATE. Infine, il decreto Cultura abroga l'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

Per quanto riguarda le strutture ricettive, è previsto un credito d'imposta del 30% per la digitalizzazione e la ristrutturazione.

CREDITO D'IMPOSTA DEL 30% PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

RICETTIVE. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, **è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2015 al 2019.** Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.



Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

- a) impianti wi-fi;
- b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, **da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

CREDITO D'IMPOSTA DEL 30% PER FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, **per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati.**

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.

Il credito di imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, **è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.**

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare a:

- a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
- b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
- c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

PER SCARICARE IL D.L. 83/2014 [CLICCA QUI](#)

CAPANNONI INDUSTRIALI, IL MODELLO UNICO DI NOTIFICA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 18 aprile 2014 finalizzato alla semplificazione della trasmissione agli organi di vigilanza delle informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori in caso di costruzione di edifici o locali adibiti a lavorazioni industriali.

Nello specifico, il provvedimento individua le informazioni richieste dall'articolo 67 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), introducendo un modello unico valido su tutto il territorio nazionale da utilizzare nei luoghi di lavoro con la presenza di più di tre lavoratori, in caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici da adibire a lavorazioni industriali.

Da sottolineare che in precedenza non era previsto un modello unico, per cui il cittadino o l'impresa doveva utilizzare, di volta in volta, la modulistica prevista dal singolo organo di vigilanza.

PER SCARICARE IL DECRETO 18 APRILE 2014 E MODELLO UNICO DI NOTIFICA [CLICCA QUI](#)

DAL CNR LA GUIDA DEFINITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) definiscono i metodi e i criteri per la verifica sismica delle costruzioni esistenti.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), a supporto della normativa tecnica in vigore, propone una interessante guida contenente una serie di procedure di valutazione dell'affidabilità sismica delle costruzioni in muratura e cemento armato esistenti. Il documento si compone di:

- un capitolo generale, contenente gli aspetti della procedura di verifica comuni alle diverse tipologie costruttive, ed in particolare le costruzioni in muratura e quelle in cemento armato;
- due capitoli che forniscono gli elementi specifici relativi alle costruzioni in muratura e in cemento armato;
- un'appendice con commenti ed esempi applicativi su un edificio in muratura e un edificio in cemento armato.



PER SCARICARE LA GUIDA CNR SUGLI EDIFICI ESISTENTI [CLICCA QUI](#)



PUBBLICATO L'ELENCO DEI 27 COMUNI AI QUALI VERRANNO ASSEGNATI I FONDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha emanato il Decreto 17 aprile 2014, n. 156 che prevede lo stanziamento di fondi per interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici o alla costruzione di nuovi edifici dotati degli standard di sicurezza più recenti. Sono stati assegnati agli enti locali circa 36 milioni di Euro attraverso il Fondo Immobiliare che, in via sperimentale, prevede l'integrazione tra risorse pubbliche e private atte a valorizzare il patrimonio immobiliare più obsoleto. In allegato al Decreto è presente l'elenco con i nomi dei primi 27 Comuni che hanno avuto accesso alle risorse, con l'importo relativo e la tipologia dell'intervento, e l'elenco dei Comuni esclusi, con annessa motivazione. Gli enti locali presenti in graduatoria, elaborata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (previa istruttoria tecnica del MIUR), saranno chiamati a firmare il relativo protocollo d'intesa per impegnarsi formalmente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle scuole.

PER SCARICARE IL DECRETO 17 APRILE 2014, N. 156, CON L'ELENCO DEI COMUNI [CLICCA QUI](#)

PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CASA

È stato convertito in Legge, con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2014, il Decreto 47/2014 (Piano Casa) contenente misure a sostegno dell'emergenza abitativa, del mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015.

Con la nuova Legge 23 maggio 2014, n. 80, entrano in vigore nuove disposizioni, tra cui:

- finanziamento dei fondi dedicati alle locazioni
- riduzione della cedolare secca per contratti a canone concordato
- agevolazioni fiscali bonus acquisto mobili
- modifiche della disciplina del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
- piano di recupero alloggi ex Iacp e di proprietà dei comuni
- misure per l'ampliamento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica
- offerta di acquisto degli alloggi ex Iacp agli inquilini
- più vantaggi per chi abita in un alloggio di edilizia popolare
- più vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati
- riscatto a termine dell'alloggio sociale
- agevolazioni fiscali Imu per i residenti all'estero
- lotta all'occupazione abusiva

Con la pubblicazione della Legge di conversione sono stati introdotti i seguenti articoli:

-  **art. 9-bis) in materia di IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero**
-  **art. 10-bis) circa la realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali**
-  **art. 10-ter) riguarda le semplificazioni in materia edilizia**
-  **art. 10-quater) relativo alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da realizzarsi**
-  **art. 13-bis) in merito alla clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale**

PER SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 47/2014 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE [CLICCA QUI](#)



VISURE CATASTALI ELABORABILI PER CHI È ABILITATO A SISTER

Attivata una nuova vantaggiosa opportunità per gli utenti iscritti a Sister, la piattaforma telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare: l'acquisizione dei dati delle visure anche nel formato xml, utile per compiere successive elaborazioni.



Grazie alla visura catastale elaborabile, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate solamente per gli utenti abbonati a Sister allo stesso costo della visura in formato pdf, professionisti ed enti che gestiscono patrimoni

immobiliari di notevoli dimensioni possono trasferire nei loro archivi gestionali le informazioni contenute negli atti del catasto terreni ed edilizio urbano.

Il servizio si aggiunge a quelli attivati nei giorni scorsi, che consentono a chiunque di effettuare le visure personali tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) e, agli abbonati al sistema Sister, di acquisire i fogli di mappa in versione digitale.

PER SCARICARE IL COMUNICATO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

RAPPORTO IMMOBILIARE ABI 2014

Il Rapporto Immobiliare 2014, dedicato al settore residenziale, rappresenta l'appuntamento annuale per il riepilogo del consuntivo dell'anno precedente relativamente al mercato immobiliare delle abitazioni, basato sulle informazioni disponibili nelle banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Anche quest'anno nel Rapporto Immobiliare l'ABI, con la quale prosegue una proficua collaborazione, propone l'analisi dell'indice di affordability, una misura della possibilità di accesso all'acquisto di un'abitazione da parte delle famiglie.

Le analisi riportate nel Rapporto presentano:

-  gli andamenti dei volumi di compravendite di abitazioni e delle pertinenze (magazzini, box e posti auto in gran parte collegati al settore residenziale);
-  le classi dimensionali, le superfici complessive e le superfici medie delle abitazioni oggetto di compravendita, stimate in relazione ai vani catastali;
-  gli andamenti dei volumi di compravendite della nuda proprietà delle abitazioni;
-  il valore del volume di scambio delle abitazioni, stimato sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e delle superfici compravendute calcolate;
-  le caratteristiche dei prestiti erogati dagli istituti di credito tramite mutuo ipotecario in termini di numero di compravendite che utilizzano tale strumento di finanziamento, capitale erogato complessivo e medio per unità, durata e tasso di interesse medio iniziale pattuito.

Per una più agevole consultazione il Rapporto si compone di una parte generale, che presenta i dati nazionali con approfondimenti per macro-aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed Isole), e di 14 schede regionali, ognuna dedicata ad una o più regioni, nelle quali sono riportati i dati sul mercato immobiliare residenziale con il dettaglio delle province e dei capoluoghi. Gli argomenti trattati, sia nella parte generale sia nelle schede regionali, sono suddivisi in due capitoli.

Il primo capitolo è dedicato all'analisi delle compravendite delle abitazioni in cui, tra l'altro, si riporta una stima di larga massima del valore monetario del volume di scambio valutato con le quotazioni di mercato.

Il secondo capitolo presenta i dati sui mutui ipotecari, con indicazioni sul numero di compravendite di abitazioni (e le loro dimensioni) effettuate con l'ausilio del mutuo ipotecario, il capitale erogato, la durata e il tasso d'interesse iniziale pattuito.

Nella parte generale, inoltre, sono presenti ulteriori due capitoli dedicati rispettivamente alle diverse regioni e alle principali città italiane, dedicati all'approfondimento locale dei diversi aspetti del mercato immobiliare residenziale già illustrati nei capitoli precedenti.

PER SCARICARE IL RAPPORTO [CLICCA QUI](#)

REFRIGERAZIONE CON ENERGIE RINNOVABILI

Quando si vuole raffrescare utilizzando fonti di energia rinnovabili, è possibile una riduzione solo minima del carico termico. Per ottenere una diminuzione significativa del fabbisogno energetico, all'utilizzo delle fonti rinnovabili è indispensabile affiancare adeguati interventi sull'involucro edilizio.

Ventilazione notturna

Il contatto con l'aria esterna (più fresca) nelle ore notturne permette alle masse presenti in un edificio di cedere parte del calore assorbito durante le ore più calde.

Un ostacolo all'utilizzo della ventilazione notturna è dato dal fatto che molte finestre sono prive di sistemi di protezione contro le intemperie e di sistemi antieffrazione. Solo con un'adeguata protezione delle aperture di ventilazione è possibile sfruttare la naturale ventilazione, che richiede solamente un impianto di ventilazione a basso consumo energetico.

Sottosuolo

Grazie alla sua temperatura costantemente moderata negli strati superficiali e fino a una profondità di 100 m, il sottosuolo rappresenta un'eccellente sorgente fredda. È per questo che da molti anni si è affermato l'uso di scambiatori geotermici per il raffreddamento dell'aria di immissione. Una miscela di acqua e glicole fatta circolare all'intero di una rete orizzontale di scambiatori o in sonde verticali può essere raffreddata, a seconda delle prestazioni richieste e della profondità raggiunta, fino a temperature di 12-16 °C nel periodo estivo. Lo scambiatore geotermico può essere combinato con terminali di refrigerazione a massa attivata. Dovendo tuttavia occupare ampie superfici, il suo utilizzo nella riqualificazione può risultare difficile.

Acque sotterranee

Le falde sotterranee possono essere impiegate per la refrigerazione con maggiore efficienza rispetto al precedente sistema. Grazie al suo permanente ricambio, la capacità di assorbimento del calore da parte dell'acqua sotterranea è praticamente inesauribile. Il sistema può essere facilmente inserito in un progetto di riqualificazione, richiedendo l'apertura di due soli pozzi nel terreno: il pozzo di prelievo e quello di reimmissione.

Dispositivi di raffreddamento a torre evaporativa

Collocati di solito sul tetto dell'edificio in unità separate, hanno la funzione di raffreddare il liquido refrigerante delle macchine frigorifere tradizionali. L'acqua presente nel circuito di raffreddamento della torre evaporativa sottrae calore al liquido refrigerante, evaporando, e lo disperde nell'ambiente. Questi dispositivi possono essere anche utilizzati come elementi refrigeranti in impianti a pannelli radianti con attivazione delle masse, che utilizzano temperature elevate del fluido refrigerante.

Impianti solari di condizionamento

Il funzionamento delle macchine frigorifere ad assorbimento e adsorbimento può avvenire grazie a collettori solari termici impiegati per la produzione del calore necessario allo svolgimento dell'intero processo.



Refrigerazione per irraggiamento

Una modalità ancora poco utilizzata per la refrigerazione passiva è il raffreddamento per irraggiamento, nelle notti estive, verso la volta celeste, che può essere realizzato costruendo su un tetto possibilmente piano delle vasche d'acqua. L'acqua qui raffreddata durante la notte può essere per raffreddare direttamente le masse di accumulo dell'edificio, oppure accumulata in un serbatoio. La prestazione media di tale sistema alle nostre latitudini è di circa 50-80 W per metro quadrato di superficie di assorbimento.

CLIMA ED ENERGIA NEL 2030: LA COMMISSIONE EUROPEA TRACCIA I NUOVI OBIETTIVI



Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto al 1990, un obiettivo vincolante a livello Ue per portare la quota delle **energie rinnovabili al 27%**, politiche più ambiziose in materia di **efficienza energetica**, un nuovo **sistema di governance** e una serie di nuovi indicatori per assicurare un sistema energetico competitivo e sicuro: questi i pilastri del nuovo quadro europeo in materia di **clima ed energia per il 2030**, presentato dalla Commissione europea.

Sostenuto da un'analisi dettagliata dei costi e dei prezzi dell'energia, il quadro 2030 garantirà certezza normativa per gli investitori e un approccio coordinato fra gli Stati membri per sviluppare **nuove tecnologie**. Il quadro si propone come stimolo costante per progredire verso un'economia a basse emissioni di carbonio e un sistema energetico competitivo e sicuro, da cui deriveranno **prezzi accessibili per tutti i consumatori**, maggiore sicurezza delle forniture energetiche, **minore dipendenza dalle importazioni** di energia e nuove opportunità per la crescita e l'occupazione, se si considerano i potenziali impatti sui prezzi a lungo termine.

La comunicazione che stabilisce il quadro 2030 sarà discussa ai massimi livelli, in particolare in seno al Consiglio europeo e al Parlamento europeo. Il testo sarà accompagnato da una **proposta legislativa** per una riserva di stabilità del mercato per il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue, da attivare a partire dal 2021. **Una relazione sui costi e sui prezzi dell'energia in Europa**, pubblicata contemporaneamente alla comunicazione, suggerisce che l'aumento dei prezzi può essere contenuto attuando politiche efficaci sotto il profilo economico, creando mercati energetici competitivi e con una migliore efficienza energetica.

LA RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

La proprietà di un immobile rappresenta, di solito, un valore a cui non si vuole certo rinunciare, se non per venderla o per favorire qualcuno con una donazione. L'ipotesi di una rinuncia pura e semplice alla proprietà è quindi rimasta a lungo confinata tra le curiosità dei libri giuridici.

Oggi, però, si possono verificare in concreto alcune situazioni nelle quali la proprietà di un immobile non porta alcun vantaggio, ma



porta con sé diverse spese, sotto forma di imposte e tasse di varia natura, e di costi da sostenere per la manutenzione, oltre alle responsabilità che ne possono derivare nei confronti dei terzi. Pensiamo, per esempio, alla proprietà di un fabbricato fatiscente e decrepito, la cui ristrutturazione (o anche la semplice "messa in sicurezza") comporterebbe spese rilevanti, ma che potrebbe causare danni a altre persone, di cui il proprietario sarebbe responsabile. Oppure a un terreno agricolo incolto in zona montana, che nessuno avrebbe interesse a coltivare, ma che è comunque soggetto alle imposte a carico della proprietà.

Spesso, in queste situazioni, risulta impossibile trovare un acquirente, e neppure qualcuno che accetti di riceverlo gratuitamente, attraverso una donazione.

La situazione si complica ulteriormente se non si tratta di una proprietà esclusiva, ma di una quota di comproprietà, per la difficoltà di trovare un accordo con gli altri comproprietari, e in certi casi addirittura di rintracciare gli altri comproprietari, quando si tratta di proprietà che sono state frazionate da molto tempo, a seguito di diversi passaggi successori. **In tutti questi casi, la soluzione al problema può essere la rinuncia al diritto di proprietà, attuata con un atto notarile.**

Con questo atto il proprietario si spoglia di ogni suo diritto sull'immobile, e da quel momento non ha più niente a che fare con esso, né sotto il profilo fiscale né sotto quello della responsabilità. **Normalmente la rinuncia alla proprietà libera il rinunziante dalle spese successive all'atto notarile, ma la rinuncia alla quota di comproprietà su un bene immobile produce anche un effetto liberatorio per le spese di conservazione e godimento della cosa comune, e per le spese deliberate dalla maggioranza, precedenti all'atto di rinuncia (art. 1104 del codice civile). In seguito alla rinuncia da parte del proprietario, l'immobile ha una sorte diversa, se si tratta di una quota di comproprietà oppure della proprietà esclusiva.**

In caso di rinuncia a una quota di comproprietà, si ritiene infatti che si accrescano proporzionalmente le quote degli altri comproprietari. Per esempio, se io rinuncio alla quota di un terzo, gli altri due comproprietari, che avevano un terzo ciascuno, avranno ora un mezzo ciascuno. In caso di rinuncia alla proprietà dell'intero bene, invece, la legge stabilisce che la proprietà sia acquisita dallo Stato, in base alla regola generale secondo cui gli immobili che non sono di proprietà di alcuno passano allo Stato.

Tutto questo avviene automaticamente in seguito alla semplice rinuncia, quindi senza bisogno di un'accettazione da parte degli altri comproprietari o dello Stato.

La facoltà di rinuncia vale anche per i diritti reali limitati: è dunque possibile rinunciare al diritto di usufrutto (e in questo caso il diritto si consolida a favore del nudo proprietario), al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (a favore del proprietario del suolo), al diritto di servitù (che si estingue). **Ricordiamo anche che nell'ambito della servitù esiste una norma particolare, che consente al proprietario del fondo servente di rinunciare alla proprietà a favore del proprietario del fondo dominante, quando le spese necessarie per l'uso o la conservazione della servitù sono poste a suo carico dal titolo o dalla legge (art. 1070 del codice civile). E' il cosiddetto "abbandono del fondo servente".**

Nell'ambito del condominio, invece, esiste una norma (art. 1118, secondo comma, del codice civile) che vieta al condomino di rinunciare al suo diritto sulle parti comuni (che sono quelle indicate dall'art. 1117 del codice civile). **La rinuncia alla proprietà, essendo normalmente eseguita senza ricevere alcun corrispettivo, è soggetta all'imposta di donazione (art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346). Il costo dell'atto di rinuncia è pertanto simile a quello di un atto di donazione. Se la rinuncia avvenisse invece a titolo oneroso, cioè dietro corrispettivo, si applicherebbe l'imposta di registro con le aliquote**

previste per la compravendita immobiliare (art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, IN VIGORE LA DIRETTIVA UE SEMPLIFICATA

È entrata in vigore il 15 maggio 2014, la nuova direttiva europea sulla valutazione d'impatto ambientale (Via) che gli Stati membri sono tenuti ad applicare al massimo entro il 16 maggio 2017.

Le regole della direttiva, rivista rispetto alla normativa di 25 anni fa, si concentrano su aree come l'efficienza delle risorse, i cambiamenti climatici e la prevenzione dei disastri, semplificando le norme per la valutazione dei potenziali effetti dei progetti sull'ambiente, con l'obiettivo di **ridurre gli oneri amministrativi** derivanti dalla legislazione comunitaria. **Queste le principali novità introdotte:**

- Gli Stati membri hanno ora un mandato per semplificare le varie procedure di valutazione ambientale.
- Sono state introdotte delle tempistiche per le diverse fasi della Via: le decisioni di screening dovrebbero essere prese entro **90 giorni** (con possibili estensioni in casi eccezionali) e le **consultazioni pubbliche** dovrebbero durare almeno **30 giorni**. Gli Stati membri devono inoltre garantire che le decisioni definitive siano prese entro un periodo di tempo ragionevole.
- Semplificazione della procedura di screening per determinare se una VIA è necessaria o meno. Le decisioni devono essere debitamente motivate alla luce dei nuovi criteri di selezione.
- I rapporti sulla VIA dovranno essere resi più chiari per il pubblico, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dello stato attuale ambientale e la considerazione di alternative al progetto proposto.
- Saranno migliorate la qualità e il contenuto delle relazioni e sarà compito dell'autorità competenti dimostrare la loro obiettività, in modo da evitare conflitti di interesse.
- Le **motivazioni** alle decisioni di autorizzazione devono essere **più chiare e trasparenti**. Gli Stati membri possono inoltre fissare delle scadenze per la validità delle conclusioni motivate o pareri emessi nell'ambito della procedura VIA.
- Se i progetti hanno un significativo impatto negativo sull'ambiente, gli sviluppatori saranno obbligati ad adottare le misure necessarie per evitare l'impatto. Questi progetti dovranno essere **monitorati** secondo le procedure stabilite dagli Stati membri. Per evitare monitoraggi già effettuati e costi, sarà possibile utilizzare gli attuali meccanismi di controllo.



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E VELOCIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Nuove semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica. La pubblicazione del **D.L. 31 maggio 2014, n. 83** (G.U. 31/05/2014, n. 125) ha, infatti, apportato una nuova modifica al **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, nella parte relativa al procedimento e validità dell'autorizzazione paesaggistica e

della conferenza di servizi. Entrando nel dettaglio, l'articolo 12, commi 1 e 2 del Decreto Legge 31 maggio

2014, n. 83 dispone alcune modifiche che vanno nella direzione della semplificazione delle procedure e della velocizzazione dei procedimenti. Sono stati, infatti, modificati i commi 4 e 9 dell'art. 146 del Codice dei beni culturali. In particolare:

■ il comma 4 viene integrato aggiungendo alla fine il seguente periodo: *"Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato"*. In questo modo l'autorizzazione paesaggistica avrà efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire/di presentazione SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA). Dunque, l'intervento edilizio potrà essere realizzato senza necessità di rinnovo dell'autorizzazione per un periodo quinquennale a decorrere dal rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio.

■ al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione"*. In questo modo, in caso di mancato rilascio del parere da parte del soprintendente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l'amministrazione titolare del procedimento edilizio (Comune) provvederà sulla domanda di autorizzazione senza che sia necessario indire la conferenza dei servizi.



SISTRI : I SOGGETTI OBBLIGATI AD ADEGUARSI

Specificate le categorie dei soggetti obbligate ad aderire al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che ridefinisce i soggetti obbligati ad adeguarsi al Sistri.

Queste le principali novità in vigore dal 1° maggio 2014:

- viene previsto l'obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti, operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi;
- le imprese che non sono tenute all'iscrizione al Sistri, sono in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione, previsti per legge;
- tutti i soggetti tenuti ad aderire al Sistri dovranno versare **entro il 30 giugno 2014** un contributo annuale nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- a decorrere dal 15 maggio 2014, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri.

Sono, inoltre, introdotte nuove regole operative per il trasporto intermodale.

PER SCARICARE IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 24/04/2014 [CLICCA QUI](#)




NEWS FISCALI

LA NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, AGEVOLAZIONI FISCALI E BONUS MOBILI, AGGIORNATA A MAGGIO 2014



E' disponibile la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie aggiornata al mese di maggio 2014. Il documento fornisce tutte le indicazioni per richiedere in maniera corretta il beneficio fiscale, illustrandone modalità ed adempimenti. Tra le novità di questa edizione, segnaliamo la possibilità di usufruire di un bonus mobili per un importo fino a 10.000 Euro in caso di interventi edilizi.

PER SCARICARE LA GUIDA AGGIORNATA [CLICCA QUI](#)



TARIFE D'ESTIMO CATASTALI: ONLINE UNA WEB UTILITY GRATUITA PER I GEOMETRI

È online una nuova web utility per la consultazione delle tariffe d'estimo catastali e per il calcolo di rendite presunte e valori minimi imponibili ai fini fiscali. Si tratta di uno strumento che consente, ad esempio, di ottenere la base imponibile di qualsiasi tipo di fabbricato appartenente alle

in
evidenza

categorie catastali A, B e C e alle categorie D (immobili a destinazione speciale) ed E (immobili a destinazione particolare). Il tool, utilizza come base dati quelli originati dagli elenchi degli archivi provinciali della Procedura DOCFA 4, scaricabili gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

I dati disponibili abbracciano tutto il territorio nazionale con l'esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano. Molto utile è anche il breve memorandum che si trova sulla homepage della web utility, che specifica cosa non può fare. In sostanza, nei Comuni suddivisi in Zone Censuarie, il tool di TariffeCatastali.it non è attualmente in grado di associare le zone ai corrispondenti fogli di mappa. Pertanto, avvertono i realizzatori dell'applicazione, è necessario che l'utente sia già a conoscenza della Zona Censuaria relativa alla sua ricerca. Infine, l'applicativo non è in grado di calcolare automaticamente la consistenza delle Unità Immobiliari Urbane; questo calcolo deve essere effettuato dal Tecnico Professionista.

PER CONSULTARE LA WEB UTILITY [CLICCA QUI](#)

DETRAZIONI FISCALI, BONUS MOBILI, IMU, INTERESSI PASSIVI : DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE RISPOSTE A VARI QUESITI INTERPRETATIVI



Agenzia delle Entrate Circolare 11/E del 21 maggio 2014

Con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha risposto a vari quesiti interpretativi formulati ai centri di assistenza fiscale in materia di detrazioni, in vista della prossima presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Imu al posto dell'Irpef: quando sì, quando a metà

L'imposta municipale propria sostituisce l'Irpef (e relative addizionali) in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non locati, per la componente dominicale, anche quando, pur giuridicamente dovuta, non è stata versata perché inferiore al minimo da pagare o perché azzerata dal riconoscimento delle detrazioni.

La Stabilità 2014 ha deliberato che, per le case non locate, ubicate nello stesso comune in cui si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, l'effetto sostitutivo dell'Imu opera parzialmente: il reddito di tali immobili, infatti, rileva ai fini Irpef per il 50% (articolo 1, comma 717, legge 147/2013). Per abitazione principale - chiarisce la circolare - si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Un esempio per chiarire: chi vive in affitto e nello stesso comune ha una casa di proprietà non locata, assoggettata a Imu, non ne dovrà far concorrere il reddito alla formazione della base imponibile, nemmeno per la metà.

L'Irpef non colpisce gli aiuti ai terremotati

Non è imponibile ai fini Irpef il "contributo per autonoma sistemazione" concesso dalla Regione Emilia Romagna alle famiglie "sfollate" per inagibilità dell'abitazione principale, che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa.

Spese sanitarie: professioni a misura di detrazione

La detraibilità delle spese sanitarie dipende dal professionista che offre la prestazione: deve essere una figura riconosciuta dal ministero della Salute, e non è il caso dell'osteopata. Se, invece, le stesse prestazioni sono rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute, la detrazione spetta.

Sconto fiscale ok, poi, per le spese sostenute in funzione di visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete personalizzate "costruite" da biologi: la professione non è sanitaria, ma è inserita nel ruolo sanitario del Ssn.

Mutui e dintorni

Due case adiacenti da trasformare in un'unica abitazione principale; una acquistata prima, l'altra dopo; per entrambe, l'accensione di un mutuo ipotecario: è possibile detrarre gli interessi passivi relativi ai due finanziamenti, ma solo dopo l'accorpamento e sempre nel limite complessivo di 4mila euro.

In caso di mutuo cointestato per la costruzione dell'abitazione principale, non è detraibile la quota di interessi passivi del coniuge fiscalmente a carico, possibilità invece riconosciuta in caso di acquisto.

Abitazione principale abbandonata a seguito di sgombero, per inagibilità causata da sisma? È causa di forza maggiore, gli interessi passivi continuano a essere detraibili.

Ristrutturazioni edilizie, chi paga e chi ha diritto alla detrazione

La detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia compete a chi ha sostenuto la spesa. Se le fatture e il bonifico sono intestati solo a un soggetto proprietario ma la spesa è stata sostenuta da entrambi,

la detrazione spetta anche all'altro, a condizione che nel documento di spesa siano specificate le singole percentuali di spesa. La stessa procedura vale anche per il familiare convivente del possessore che ha sostenuto l'onere. L'annotazione deve essere apposta fin dal primo anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata nel corso degli anni successivi.

Sono detraibili anche le spese sostenute dal contribuente per interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli edifici in caso di pagamento effettuato tramite finanziamento. In questo caso, la società finanziaria deve liquidare il fornitore con un bonifico completo dei dati previsti (causale di versamento con gli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per cui è effettuato il pagamento, partita Iva del destinatario del bonifico), di cui il contribuente deve conservare una copia. L'anno di sostenimento della spesa corrisponde a quello in cui è stato emesso il bonifico dalla finanziaria al fornitore.

Poiché l'acquisto del box auto è agevolabile solo se pertinenziale, deve avvenire necessariamente da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile "principale". Nel rispetto di questo presupposto, la detrazione spetta al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando tale circostanza sulla fattura.

Le parti comuni nei mini condomini

Per fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomini minimi, quelli con non più di otto condòmini (che non hanno l'obbligo di nominare un amministratore), devono richiedere l'attribuzione del codice fiscale. I bonifici devono riportare il codice fiscale sia del condominio sia del condomino che effettua il pagamento. È indifferente che il conto corrente da cui parte il bonifico sia personale di chi esegue l'operazione o sia appositamente istituito. Le fatture di spesa devono essere intestate al condominio.

Il bonifico con causale errata

Se nel bonifico è indicata, per equivoco, la causale relativa a ristrutturazioni edilizie al posto di quella per la riqualificazione energetica (o viceversa), la detrazione comunque spetta, a patto che l'errore non abbia pregiudicato l'applicazione, da parte dell'istituto bancario, della ritenuta del 4% sulle somme bonificate.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Gli interventi su singole unità immobiliari, finalizzati al risparmio energetico, consentono la fruizione del bonus mobili se riconducibili quanto meno alla "manutenzione straordinaria". Sono generalmente inquadrabili come tali i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.

Niente bonus mobili, invece, in caso di acquisto di box pertinenziale: il beneficio spetta solo in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti e non anche nel caso di nuove costruzioni.

Il bonus mobili vale anche per gli acquisti effettuati all'estero. Se il venditore non è residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento va eseguito con bonifico internazionale, riportando il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento; la partita Iva (o il codice fiscale) del venditore può essere sostituita dall'analogo codice identificativo attribuito dal Paese estero.

L'importo complessivo ammissibile alla detrazione è 10mila euro in riferimento a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità immobiliare.

Altre questioni

Non è incompatibile la fruizione contemporanea della deduzione per l'abitazione principale e della detrazione per canoni di locazione.

Le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all'infanzia, quando è concretamente verificata l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio a quelle degli asili nido, sono detraibili alla stessa maniera delle spese per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (ossia, nella misura del 19%, calcolato su un importo massimo di 632 euro all'anno per figlio). È il caso delle prestazioni fornite dalle "Tagesmutter" nella Provincia di Bolzano.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)



DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I CHIARIMENTI SU IMU E IRPEF PER I TERRENI AGRICOLI

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 41/E del 18 aprile 2014

Con la Risoluzione n. 41/E/2014 arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul principio di sostituzione IMU-IRPEF dei terreni agricoli. Per i redditi derivanti dai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per i quali è dovuta la cosiddetta "Mini IMU", per l'anno 2013 vale il principio che l'imposta municipale unica sostituisca l'IRPEF. Il riferimento normativo è l'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale ha disposto che l'IMU sostituisca, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Con riferimento ai terreni agricoli la sostituzione dell'IRPEF si applica alla componente dominicale dei terreni non affittati.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)



PRELIMINARE E INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

A partire dal 2007, è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a mille euro (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del Tuir). **Le spese relative al servizio prestato da un'agenzia immobiliare possono essere detratte in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi anche nel**

caso in cui non sia ancora stato stipulato il rogito notarile, ma solo un preliminare di vendita. In tal caso, è necessario che il preliminare sia stato regolarmente registrato e che al preliminare segua la stipula del contratto definitivo (risoluzione 26/E del 2009). Nell'atto di compravendita occorre indicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se ci si è avvalsi di un mediatore e, in caso affermativo, riportare l'ammontare della spesa sostenuta, le modalità di pagamento, il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'agente immobiliare (articolo 35, comma 22, DI 223/2006).



CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI UN IMMOBILE E AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI

Le agevolazioni di imposta per ristrutturazione edilizia spettano anche nel caso in cui gli interventi edilizi comportino il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, già strumentale, in abitativo. Non è necessario che la destinazione d'uso abitativo del fabbricato sia attuale, può essere anche futura e realizzarsi a seguito e per effetto dell'intervento di ristrutturazione, purché nel provvedimento

amministrativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (risoluzione 14/E del 2005).



L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA: E-MAIL TRUFFA SUI RIMBORSI FISCALI

Nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall'indirizzo agenziaentrateit@secureserver.net.

Queste comunicazioni utilizzano il logo dell'Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link "Chiedere il rimborso" che, a sua volta, rimanda ad una finta pagina web del sito delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni personali tra cui i dati della carta di credito.

L'Agenzia delle Entrate è totalmente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate non richiede mai dati sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione

Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale.



MUTUO MONO-INTESTATO E IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ

È possibile detrarre gli interessi passivi relativi a un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale nei limiti del costo dell'immobile quale risulta dall'atto di compravendita dello stesso (circolare 15/E del 2005). **Condizione essenziale per avere diritto alla detrazione deve essere l'iscrizione di ipoteca sull'immobile acquistato o su immobili diversi** (circolare 7/E del 2001). Ai fini della detrazione è invece ininfluente la ripartizione della proprietà

dell'immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. Il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può pertanto esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). Ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a

mutuo e valore dell'immobile, può inoltre considerare l'intero prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile (circolare 17/E del 2006).



FATTURAZIONE DALL'ESTERO: QUALE VALUTA

Nei rapporti con professionisti stranieri, in che valuta devono essere emesse le fatture relative alle prestazioni ricevute?

Dal 1° gennaio 2002, è **necessario effettuare tutti gli adempimenti contabili in euro**, a cominciare dall'emissione delle fatture e dalla certificazione dei corrispettivi. **L'imponibile e l'Iva devono essere sempre espressi in fattura in euro, fermo restando la facoltà di indicare gli stessi anche in valuta estera.** Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro, per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, per difetto in caso contrario (circolare 106/E del 2001). **Gli altri elementi della fattura possono invece essere espressi in lingua e valuta straniera, ma l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di chiederne la traduzione in italiano.** Nella determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri in valuta estera sono computati in base al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione ovvero, in mancanza di tale indicazione in fattura, del giorno di emissione del documento o, ancora, mancando questi elementi, sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo (articolo 13, comma 4, Dpr 633/1972). In alternativa, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere usato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'Iva diventa esigibile.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: DECESSO DEL CONDUTTORE

Possono beneficiare della detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati i lavori (*articolo 16-bis del Tuir*); in caso di decesso dell'avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Anche il conduttore detentore dell'immobile in base a un contratto di locazione può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della detrazione in esame (circolare del ministero delle Finanze n. 57 del 1998); in caso di decesso, le eventuali rate che residuano potranno essere detratte esclusivamente dall'erede che subentri nella titolarità del contratto e conservi la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 13/E del 2013).



SEPARAZIONE CONIUGI: L'ACCOLLO DEL MUTUO

È prevista una detrazione di imposta del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, per un importo non superiore a 4mila euro complessivi (articolo 15, comma 1, lettera b, del Tuir). In caso di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile da destinare ad abitazione principale e di contestuale

stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, in caso di successiva separazione, qualora un coniuge diventi proprietario dell'intero immobile con accollo delle rate residue dell'intero mutuo, questi potrà detrarsi anche gli interessi relativi alla quota dell'ex coniuge. Non è, a tal fine, essenziale modificare il contratto di mutuo stipulato con l'istituto di credito erogante, cointestato a entrambi i coniugi. È però necessario che l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all'ex coniuge (circolare 20/2011).

VERIFICA CORRETTEZZA CODICE FISCALE

Come si fa a sapere se un codice fiscale è esistente, valido e corrispondente ai dati anagrafici di una determinata persona? L'**Agenzia delle Entrate** ha messo a disposizione di chiunque, senza obbligo di registrazione, un servizio on line che consente appunto di controllarne la regolarità. Naturalmente, il possessore deve essere presente nel data base dell'Anagrafe tributaria. Il percorso comincia dalla homepage del portale, in particolare, dal box "servizi fiscali online": si clicca su "Tutti i servizi fiscali", poi su "**verifica del codice fiscale**". A questo punto, si può scegliere, di:



- controllare soltanto l'esattezza del codice, inserendolo e scrivendo nel campo "codice sicurezza" i caratteri proposti automaticamente dal sistema (l'operazione, eseguita e confermata, genera un immediato messaggio di risposta che può essere "Codice fiscale valido" o "Codice fiscale non valido")
- verificare la corrispondenza tra codice fiscale e dati anagrafici (in tale ipotesi, oltre al cf, è necessario inserire cognome, nome, data, provincia e comune di nascita).

Il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le Pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati. Il servizio è particolarmente utile quando si incappa in casi di omocodia, ossia di codici fiscali identici, e per la verifica del codice fiscale di cittadini nati in Comuni italiani, che sono stati successivamente ceduti ad altri Stati in base al Trattato di pace (**allegato A** alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2012).



LA NUOVA METODOLOGIA DI CONTROLLO DELL'AGENZIA ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **nuova metodologia di controllo** che guiderà i verificatori nella preparazione del controllo e nell'esecuzione dell'accesso presso i soggetti che svolgono l'attività di "**ingegneri, architetti e geometri**".



La metodologia, come tutte le altre Metodologie di controllo pubblicate dall'Agenzia Entrate, si propone di:

- uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
- contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale; aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
- indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

PER SCARICARE LA METODOLOGIA [CLICCA QUI](#)



COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DEL PREZZO-VALORE

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.53/E del 20 maggio 2014

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, con Risoluzione del 20 maggio 2014 n. 53/E, sull'applicabilità del sistema del "prezzo-valore" (articolo 1, comma 497, legge 266/2005), applicabile, in via opzionale, per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, **nel caso di atto di compravendita immobiliare per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell'immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell'atto.**

Come noto, le parti hanno l'obbligo di rendere, all'atto della cessione dell'immobile, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

L'obbligo dell'indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo, rispondendo a precise finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite sussiste, in linea generale, per tutti i pagamenti afferenti ad atti di compravendita immobiliare.

Tuttavia in relazione ai pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo può essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. Del resto, è nella piena facoltà dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dei poteri di controllo di competenza, di procedere comunque a verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore.

In tali casi, l'indicazione nell'atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di maggior valore ex articolo 52, primo comma, del TUR, con sostanziale disapplicazione del regime del 'prezzo-valore'.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)



PIGNORAMENTI DELL'UNICA CASA DI ABITAZIONE: POSSONO ANDARE AVANTI QUELLI AVVIATI PRIMA DEL 22/6/2013

Via libera ai pignoramenti esattoriali delle "prime case" attivati da Equitalia con azioni di espropriazione **partite prima del 22 Giugno 2013.**

Solo da questa data, infatti, scatta il "divieto" sancito dal decreto legge di Giugno 2013 secondo il quale non è mai pignorabile l'unico immobile posseduto ed abitato dal

contribuente a meno che non si tratti di un'abitazione di lusso, un castello o una villa (categorie catastali A8 e A9). In questi termini si è espresso il Ministero dell'economia, in una recente interrogazione parlamentare precisando che il decreto, nella versione convertita in legge, non ha disposto alcuna deroga al principio generale dell'irretroattività. Nell'occasione è stato anche chiarito che si parla di procedure di riscossione che riguardano crediti dello Stato e degli enti locali e non crediti vantati da privati -come per esempio una banca-, per i quali i pignoramenti (non esattoriali) rimangono fattibili.

Un'interpretazione tanto restrittiva quanto autorevole, purtroppo, che consente agli esattori della pubblica amministrazione di procedere con l'esproprio anche nei casi che fino ad oggi erano considerati dubbi (dalla stessa Equitalia) e che mette in seria difficoltà chi avesse intenzione di ricorrere alle commissioni tributarie.

Sempre dal 22 Giugno 2013, il pignoramento esattoriale è invece attivabile su tutti gli immobili diversi dalla "prima casa" (intesa come unico immobile posseduto ed abitato), ma solo se il debito con l'erario supera 120.000 euro e se sono trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.



ISTAT, AGGIORNATO L'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO AL MESE DI APRILE 2014

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'Indice dei prezzi al consumo nel mese di Aprile 2014. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) si è attestato sul valore di **107,4**. L'indice è variato di **+0,5%**

su base mensile e di **+0,6%** su base annua. **L'inflazione acquisita per il 2014 è pari allo 0,3%**. Si ricorda che, a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995). Il coefficiente di raccordo dalla base precedente 1995=100 all'attuale 2010=100 è pari a 1,373.



SENTENZE

TARI, LA TASSA SUI RIFIUTI È APPLICABILE AI BOX AUTO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8245 del 19 febbraio 2014

La Tari, la tassa sui rifiuti, è uno dei 3 tributi in cui si articola l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Nel caso in esame, i giudici di Cassazione accolgono il ricorso presentato da un Comune (che soccombeva nei primi due gradi di giudizio) per il negato pagamento da parte di un contribuente della tassa per la raccolta dei rifiuti relativamente ad un box auto.

In linea generale, la legge presuppone che il pagamento della Tari (la vecchia Tares che ha fatto seguito alla Tarsu) sia dovuto da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibiti o a qualsiasi titolo) che producano rifiuti di regola e per loro natura.

La Cassazione accoglie quindi il ricorso del Comune e stabilisce che solo i locali ed aree che non possono produrre rifiuti (o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in condizioni di obiettiva inutilizzabilità) non sono soggetti alla tassa sui rifiuti.

La prova del fatto che non siano prodotti rifiuti deve essere fornita dal contribuente nella denuncia originaria o anche successiva.

RISCALDAMENTO IN CONDOMINIO: È SEMPRE POSSIBILE SCOLLEGARSI E PASSARE AD IMPIANTO AUTONOMO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9526 del 30 aprile 2014

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in esame ha precisato che all'interno del condominio è sempre possibile distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

Per il distacco non è necessario il consenso degli altri condomini che continuano ad usufruire dell'impianto centralizzato, a patto che l'impianto non perda efficienza.

Tuttavia occorre effettuare una precisazione circa le spese di manutenzione e gestione dell'impianto centralizzato:

- se l'impianto non perde di efficienza e non comporta aggravii di spesa agli altri condomini, il condomino che si distacca continua comunque a sostenere le sole spese per la manutenzione dell'impianto centralizzato dal momento che ne è comproprietario;
- se l'impianto comporta aggravii di spesa agli altri condomini, il condomino che si distacca deve anche continuare a contribuire al pagamento delle spese di gestione.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha respinto il ricorso di due condomini che, dopo il distacco, si erano visti addebitare la loro quota di spese del gasolio per il funzionamento dell'impianto. A detta dei giudici, le spese per il gasolio erano rimaste le stesse anche dopo il distacco dei due condomini e gli altri erano stati obbligati a pagare di più. La Corte ha ritenuto quindi di addebitare le spese per il riscaldamento anche ai due soggetti che si erano distaccati.



LA PRESENZA IN CANTIERE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEVE ESSERE CONTINUA?

Consiglio di Stato, Sentenza n. 48511 del 30 maggio 2014

La presenza in cantiere del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (Cse) è necessaria. Il problema è se **debba essere continuativa o meno**.

Infatti il Dlgs 81/2008, Testo unico della sicurezza, non dà disposizioni in merito, né esistono specifiche disposizioni nei codici deontologici degli architetti e degli

ingegneri. D'altronde il compenso per la prestazione, prima che le tariffe professionali fossero abrogate, chiaramente non comportava un'assistenza ai lavori continua.

In ogni caso occorre considerare che **il Testo unico affida al coordinatore compiti talmente impegnativi che l'adempimento è difficile senza essere sul posto**. Definisce il coordinatore all'articolo 89, come soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92. Sintetizzando, si tratta di fare **azioni di coordinamento e verifica dell'attività di imprese e lavoratori autonomi ai fini dell'applicazione del piano di sicurezza e dei piani operativi**. Inoltre si tratta di **vigilare sullo svolgimento dei lavori** e segnalare al committente le inosservanze alle prescrizioni delle norme e del piano di sicurezza e, conseguentemente, proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese dal cantiere o la risoluzione del contratto. In caso il committente non adempia, il coordinatore per l'esecuzione ne dà comunicazione alla Asl e alla direzione provinciale del lavoro. Infine, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Quest'ultima disposizione è stata a volte interpretata come obbligo, di fatto, alla presenza continuativa in cantiere. Tuttavia sembra prevalere l'opinione che la presenza sia necessaria nei momenti di **programmazione delle lavorazioni, di realizzazione di strutture importanti**, come i ponteggi, di effettuazione di **lavorazioni obiettivamente pericolose**. In ogni caso per i cantieri più grandi, il coordinatore potrebbe avere un **assistente in cantiere**, che gli segnala le emergenze, così da permettergli di raggiungere rapidamente il posto dei lavori.

Il problema è stato affrontato dalla **sentenza in esame**. **Questi ha ritenuto che il coordinatore abbia un compito di controllo dall'alto delle lavorazioni**. Non è tenuto a verificare giorno per giorno e operaio per operaio che tutte le misure di sicurezza siano rispettate dai singoli. Deve verificare l'impostazione della sicurezza da parte dell'impresa e che le misure siano costantemente tenute in essere. Ma non deve verificare che il singolo operaio si comporti in maniera appropriata. **Tale è il compito dell'imprenditore e del preposto dell'impresa**.

Nella **sentenza** è stata affermata la responsabilità del Cse in relazione a un infortunio occorso a un operaio caduto da un ponteggio a causa dell'inosservanza delle norme di sicurezza concernenti il corretto montaggio e ancoraggio del ponteggio (in particolare dell'inosservanza delle istruzioni e dello schema di montaggio), ponteggio sulla cui parte in oggetto era stata inoltre posizionata una pesante macchina taglia mattoni, il cui

spostamento a mezzo di una gru aveva determinato il ribaltamento del ponteggio. **Il Consiglio di Stato ha censurato il fatto che il coordinatore non avesse verificato il corretto montaggio del ponteggio e la pericolosità del posizionamento della macchina.** Ha, in particolare, sottolineato che, pur non richiedendo le norme un obbligo di presenza continuativa del Cse in cantiere, questi avrebbe dovuto comunque, nel corso dei periodici accessi, **informarsi sullo sviluppo delle opere**, verificando, per ciascuna fase di lavoro, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza.

In particolare i giudici hanno ritenuto **insufficiente ad escludere la responsabilità del Cse** il fatto che questi avesse indicato in un verbale di sopralluogo le **prescrizioni circa il corretto montaggio dell'impalcatura** da parte dell'impresa appaltatrice, in quanto non aveva poi provveduto a **verificare** se tali prescrizioni fossero state effettivamente attuate. Il Consiglio di Stato ha precisato che il Cse, ha il dovere di una *"presenza assidua, se non quotidiana, sul cantiere, quanto meno nelle fasi più complesse delle lavorazioni"*, non giudicando sufficiente impartire prescrizioni senza procedere a una successiva verifica.

La sentenza è nella linea tracciata già nel 2010 dalla sentenza della IV sezione penale della Cassazione, n. 18149, che stabiliva come la funzione di vigilanza del coordinatore è "alta", attiene alla verifica della correttezza, rispetto agli obblighi prevenzionali, delle modalità generali di conformazione delle diverse lavorazioni e non si confonde con quella "operativa" che è invece demandata al datore di lavoro e alle figure che da esso ricevono poteri e doveri, e cioè il dirigente e il preposto.

GLI INTERVENTI EDILIZI CHE PREVEDONO LA DIA NON VANNO ESENTI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SE EFFETTUATI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16687 del 16 aprile 2014

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica.

Come infatti previsto dal comma 6 del ridetto art. 22 *"La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali)."*

É NULLA LA VENDITA PRIVA DI DICHIARAZIONE DI COERENZA DEI DATI CATASTALI.

Corte di Cassazione civile, sez. II, Sentenza n. 8611 dell'11 aprile 2014

La vendita immobiliare priva della dichiarazione di coerenza dei dati catastali, prescritta dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, norma che è intervenuta introducendo il comma 1-bis all'art. 29 del d.lgs. 52/1985, non soddisfa la "ratio" pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale ed è affetta da nullità assoluta, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio rogante.

All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. *Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.*».

OPERA EDILIZIA PRECARIA: NON RILEVANO I MATERIALI UTILIZZATI MA LA TEMPORANEITÀ

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza n. 13843 del 24 marzo 2014

La natura precaria dell'opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è destinata a soddisfare.

Chiaro è, in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente individua - tra gli altri - i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili e "che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare è richiamata anche dall'art. 6, comma 2°, lett. b, d.P.R. 380/2001 per individuare le opere che, previa mera comunicazione dell'inizio lavori, possono essere liberamente eseguite. Si tratta di criterio che significativamente, sia pure ad altri fini, l'art. 812 cod. civ. utilizza per collocare nella categoria dei beni immobili gli edifici galleggianti saldamente ancorati alla riva o all'alveo e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, così diversificandoli dai galleggianti mobili adibiti alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, di cui all'art. 136 cod. nav. e che, a norma dell'art. 815 cod. civ., costituiscono, invece, beni mobili soggetti a registrazione. L'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato nella giurisprudenza per distinguere l'opera assoggettabile a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall'incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati. Nemmeno il carattere stagionale dell'attività implica di per sé la precarietà dell'opera. Nella fattispecie è stata ritenuta opera non precaria una tettoia di legno e lamiera utilizzata stabilmente come deposito e riparo di materiale vario.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE: OCCORRE TENERE CONTO ANCHE DEL VALORE DI UN EVENTUALE SOPRASSUOLO ARBOREO

Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 6743 del 21 marzo 2014

In tema di espropriazioni, «... qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all'appetibilità dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere conto. Così come questa Corte ha resto rilevato già in relazione ai manufatti insistenti su di un terreno agricolo (Cass. 8.8.2001, n. 10930; 17.10.2000, n. 13782), ovvero edificatorio che siano tali da incrementarne il valore (Cass. 12.12.2005, n. 27381; 10.6.1997, n. 5183). La fattispecie in esame costituisce tipica esemplificazione di detta disposizione legislativa, atteso che il bosco di querce che la sentenza rileva sul terreno oggetto di stima, presenta stretta connessione con il vincolo idrogeologico che grava sulla zona, oltre che rappresentare, presumibilmente, interesse paesaggistico, secondo la previsione dell'art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. 22.1.2004 n. 42. La sentenza è dunque da cassare con rinvio alla sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari, che nel provvedere sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio si atterrà al seguente principio di diritto: Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, dovrà tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare».

PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA, IL CRITERIO È SOLO QUELLO DI CARATTERE RESTRITTIVO

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1902, del 16 aprile 2014

Il criterio interpretativo valevole nei casi di permessi di costruire (come già per le concessioni edilizie) in deroga è quello di carattere restrittivo. Ciò in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all'armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione, per cui queste non sono in grado di travolgere le esigenze di ordine urbanistico evidenziate nel piano e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.

I MANUFATTI STAGIONALI NON RIENTRANO TRA LE STRUTTURE PRECARI

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2842 del 3 giugno 2014

Non rientrano nella nozione di "struttura precaria" quelle strutture ad uso stagionale (per esempio i chioschi-bar) che sono funzionali a soddisfare esigenze permanenti.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, inerente un caso di ampliamento di un piccolo chiosco-bar in una grande struttura di 120 mq. Il via libera del Comune all'ampliamento era stato impugnato al Tar Lazio il quale però aveva respinto l'appello.

Manufatti non precari



Accogliendo il ricorso presentato contro la sentenza del Tar, Palazzo Spada ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale. [...] la 'precarietà' dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (C.d.S. 6615/07).

Valutazione caso per caso

Pertanto, ai fini di un'esatta classificazione, si deve procedere ad una valutazione caso per caso. Nel caso di specie analizzato, il Consiglio di Stato ha ricondotto il fabbricato nell'ambito della categoria di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) della d.p.r. 380/01, cioè a struttura di nuova costruzione.

Secondo Palazzo Spada la struttura, essendo destinata al soddisfacimento di esigenze stagionali, e tenuto conto anche della sua impenenza strutturale, non può essere classificata come "struttura precaria".

Inoltre, non si sarebbe potuto rilasciare il permesso di costruire considerando i molti vincoli di inedificabilità sussistenti in loco, a nulla rilevando l'art. 56 del Regolamento edilizio comunale che riconosce sempre un carattere ontologicamente precario ai chioschi. A tale disposizione, infatti, non potrebbe riconoscersi un significato concreto contrastante con le previsioni del D.P.R. 380/01.

LAVORI EDILIZI NECESSITANTI DI PERMESSO A COSTRUIRE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 19444 del 12 maggio 2014

Costituiscono lavori edilizi necessitanti di permesso a costruire non soltanto quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER OMESSA FORMAZIONE SULL'USO DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21242 del 26 maggio 2014

"In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge".

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza che lo aveva giudicato responsabile del reato di lesioni

colpose gravi commesse in danno di un dipendente, il quale mentre stava lavorando su un apparecchio tritacarne indossando guanti di ferro, con la mano sinistra infilata nel macchinario veniva a contatto con la lama del medesimo, ferendosi e riportando l'amputazione di due falangi. Al ricorrente, quale legale rappresentante della Società datrice di lavoro, veniva ascritto di non aver adeguatamente formato il lavoratore sull'uso della attrezzatura di lavoro ed in particolare sulla funzione del dispositivo di protezione rappresentato dal vassoio del tritacarne e sulla pericolosità insita nell'utilizzo di guanti con maglie di ferro nell'impiego del macchinario.

La Suprema Corte ha precisato che dal principio di diritto enunciato consegue che "la prova dell'assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del lavoratore non può ritenersi data dalla dichiarazione del lavoratore infortunato che indichi una personale pluriennale esperienza dell'uso dell'attrezzatura di cui trattasi. Piuttosto, una simile circostanza pone il tema dell'accertamento della causalità del reato colposo commissivo mediante omissione, la quale richiede di accertare che la condotta alternativa lecita richiesta al debitore di sicurezza avrebbe impedito il verificarsi dell'evento illecito. Tema che nella fattispecie non è in discussione."

I giudici di legittimità hanno dunque evidenziato la correttezza della decisione impugnata sottolineando come la Corte di Appello "ha preso in esame il valore di una conoscenza generica delle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dei connessi rischi insiti, affermando che una siffatta cognizione - anche quando derivata dal pregresso svolgimento di compiti analoghi - non surroga l'attività di formazione che il datore di lavoro è tenuto a somministrare al lavoratore.

Si tratta di affermazione corretta, perché coerente al quadro normativo."

NON SI POSSONO UNIRE DUE APPARTAMENTI CHE FANNO PARTE DI CONDOMINI DIVERSI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10606 del 14 maggio 2014

Avete deciso di **unire due vostri appartamenti per averne uno più grande**? Potete farlo a patto che non si trovino in **due diversi condomini**.

In questo caso anche la semplice apertura di una porta sul muro perimetrale appartenente ai due condomini diversi **comporta una alterazione ed un uso indebito della cosa comune**. Non solo. Si tratta di opere che andrebbero anche a costituire una **servitù di passaggio**.

La stessa Corte in una precedente sentenza del 2012 (la numero 14.607) aveva già chiarito che il singolo condomino può anche eseguire opere sul bene comune **a patto che non impedisca un paritario uso da parte degli altri condomini**, ma è importante, in ogni caso, che l'opera non vada costituire una servitù.

In sostanza l'apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo "è consentita, quale uso più intenso del bene comune, con eccezione del caso in cui tale varco **metta in comunicazione l'appartamento del condominio con altra unità immobiliare attigua**, pur di proprietà del medesimo, ricompresa in un diverso edificio condominiale

Si richiama, inoltre, una giurisprudenza della Corte secondo cui "il singolo condomino è legittimato ad apportarvi modificazioni che gli garantiscono una utilità aggiuntiva rispetto agli altri proprietari, a condizione che: non venga limitato il diritto all'uso del muro degli altri condomini; non ne venga alterata la normale destinazione; tali modificazioni non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio"

ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE AL COMMITTENTE EX ART. 2049 C.C.: PRESUPPOSTI E ONERE PROBATORIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8410 del 10 aprile 2014

Secondo la sentenza in commento, la responsabilità dell'appaltatore ex art. 2049 c.c. può estendersi anche al committente soltanto in presenza di determinati presupposti (scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente, o intromissione del committente nella gestione dei lavori, direttamente o tramite tecnici incaricati, fino a far assumere all'appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale), la cui prova è a carico di chi ne assume la responsabilità.

Nel caso di specie, un commerciante citava in giudizio dinanzi al Tribunale la ditta appaltatrice e colui che aveva commissionato i lavori a quest'ultima, lamentando di aver subito dei danni nel proprio esercizio commerciale a causa dei lavori di ristrutturazione commissionati dal committente alla ditta appaltatrice, da eseguirsi nell'appartamento sovrastante il negozio.

Egli sosteneva, in particolare, che le modalità di esecuzione dei lavori avevano ostacolato l'ingresso della clientela nel locale e che lo smantellamento del tetto aveva provocato infiltrazioni d'acqua con danni al materiale in vendita; chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni per circa 6.000.000 di lire.

Il Tribunale rigettava la domanda del commerciante, il quale proponeva appello.

La Corte d'Appello riformava in parte la sentenza di primo grado condannando la sola ditta appaltatrice a pagare al commerciante danneggiato la somma di euro 112,07.

Il commerciante suddetto, non del tutto soddisfatto dalla pronuncia di appello, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, evidenziando che il committente dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta appaltatrice avrebbe dovuto rispondere ex art. 2049 c.c. dell'operato della ditta prescelta, a meno che non avesse provato che l'appaltatore aveva agito in totale autonomia, ponendo in essere un'attività che non poteva essere controllata né impedita dal committente stesso.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del commerciante, ritenendo sussistente nel caso di specie la sola responsabilità dell'appaltatore, e non anche quella del committente.

In proposito, la Cassazione ha evidenziato che l'art. 2049 c.c. prevede una ipotesi di responsabilità indiretta in capo all'imprenditore appaltatore, che organizza il lavoro altrui e subisce i rischi connessi ad una non buona organizzazione. Tale responsabilità si può estendere - secondo la Cassazione - anche al committente soltanto in casi particolari, ossia quando vi sono determinati presupposti consistenti nella scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente, o nell'essersi questi intromesso nella gestione dei lavori, direttamente o tramite tecnici incaricati, fino a far assumere all'appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale.

La presenza di detti presupposti, però, deve essere dimostrata da chi, richiedendo l'applicazione estensiva della norma, invoca la responsabilità anche del committente.

Nel caso in esame, secondo la Cassazione, il commerciante danneggiato non ha dato prova della sussistenza dei suddetti presupposti; soltanto se dalle risultanze istruttorie fosse emerso che in effetti in questo caso l'art. 2049 c.c. poteva applicarsi anche al committente, esso a sua volta avrebbe potuto liberarsi da responsabilità solo fornendo a sua volta la prova liberatoria.

CONDOMINIO: NON SERVE UNANIMITÀ PER DISCIPLINARE L'USO DEL PARCHEGGIO CONDOMINIALE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9681 del 6 maggio 2014

Le **disposizioni del regolamento di condominio** che disciplinano l'uso delle parti comuni, se facenti parte del **contenuto "normale"** del regolamento (di cui all'art. 1138 primo comma cod. civ.) possono essere modificate con la maggioranza prevista al terzo comma dell'articolo citato. Anche se adottato all'unanimità, esso non può comunque considerarsi di **natura contrattuale**. E' quanto specificato dalla Suprema corte nella sentenza in oggetto.

Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato una **delibera assembleare** che determinava l'applicazione del meccanismo della rotazione nello sfruttamento del parcheggio condominiale.

Secondo il ricorrente, tale delibera avrebbe illegittimamente derogato le disposizioni del regolamento di condominio nella parte in cui disponeva determinate priorità di parcheggio a seconda della tipologia delle autovetture dei condomini.

Egli qualificava il regolamento condominiale come di tipo "contrattuale" poiché lo stesso sarebbe stato adottato all'unanimità, di conseguenza **modificabile solo con il consenso di tutti i condomini** e non con una delibera adottata a maggioranza assoluta.

La domanda veniva accolta in primo grado ma la sentenza veniva riformata in appello, poiché, secondo il giudice d'appello il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il regolamento condominiale come di natura contrattuale.

Tale posizione, a seguito di ricorso dell'interessato, viene avallata dalla Cassazione: il regolamento di condominio non acquista valore contrattuale per il mero fatto di essere stato adottato all'unanimità. Il ricorso è rigettato.

PER IL FISCO È VALIDO L'ACCERTAMENTO FONDATO SULLE VERIFICHE DEI RAPPORTI BANCARI INTESTATI A PERSONE CHE HANNO PARTICOLARI VINCOLI, FAMILIARI O COMMERCIALI, CON IL CONTRIBUENTE CONTROLLATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10043 del 8 maggio 2014

In tema di indagini finanziarie, una volta dimostrata al contribuente accertato la pertinenza dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con esso collegate, l'ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni risultanti da quei rapporti rispecchiano operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l'onere probatorio, che deve provare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche, sommarie o cumulative. È questo il principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, che si desume dalla ordinanza in esame.

Il contenzioso in tema di indagini finanziarie si incentra soprattutto sulla ripartizione e sull'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle parti.



Con la pronuncia in esame (non a caso resa in forma di ordinanza), la Corte suprema ha confermato i precedenti giurisprudenziali che avevano ritenuto la piena legittimità delle indagini bancarie estese ai conti bancari di terzi (come, ad esempio, nel caso di congiunti della persona fisica, dell'amministratore e/o del socio della società contribuente), reputando che lo stretto rapporto familiare, o la ristretta compagine societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale che lega il terzo al contribuente, integrino elementi indiziari sufficienti a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati agli indicati soggetti (cfr Cassazione nn. 4154/2009, 4752/2010, 20197/2010, 6743/2007, 18868/2007 e 27947/2009).

Emblematica, a questo proposito, la pronuncia 20197/2010, con cui la Cassazione ha precisato che *"l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati"*.

Sul punto, è significativa anche la sentenza 4752/2010, secondo cui *"erroneamente la C.T.R. ha ritenuto che l'indagine sui conti bancari e la relativa prova presuntiva, circa la riferibilità dei movimenti sugli stessi rilevati all'attività d'impresa, non potessero estendersi ai conti intestati ai soci ed agli amministratori della società di capitali a ristretta base azionaria ed ai loro congiunti, così come ha erroneamente sostenuto che la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, doveva essere supportata da prove il cui onere era a carico dell'Ufficio accertatore"*.

In merito alla prova contraria a carico del contribuente, lo stesso può avvalersi anche di prove di tipo presuntivo, con l'unico limite che non è ammissibile una prova generica e/o cumulativa. Il giudice, dal canto suo, deve compiere un'attenta verifica di tali elementi, correlando ogni indizio (purché dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in relazione sia alla tempistica sia all'ammontare delle operazioni) a una singola, specifica movimentazione bancaria (cfr Cassazione 21305/ 2013).

IPOCATASTALI IN MISURA PROPORZIONALE PER GLI IMMOBILI D'INTERESSE STORICO

Corte di Cassazione, Sentenza n.2277/2014

In tema di cessione di immobili di interesse storico-artistico, la Corte di legittimità ha confermato la propria giurisprudenza in ordine all'esclusione dell'estensione del beneficio fiscale previsto ai fini dell'imposta di registro anche alle imposte ipotecarie e catastali con argomenti che non risultano essere quelli usualmente posti a fondamento del cennato disconoscimento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a favore di quella proporzionale.

Infatti, il Supremo collegio, già con la sentenza 18 settembre 2009, n. 20096, aveva affermato che, ai sensi degli articoli 2 e 10 del Dlgs 347/1990 (di approvazione del Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali), l'agevolazione prevista per i trasferimenti di beni d'interesse artistico, storico e architettonico in materia di



imposte di registro, non può essere estesa alle imposte ipotecaria e catastale, non essendo sufficiente, la previsione di una base imponibile comune.

Con la sentenza in commento, viene confermata tale interpretazione, ma affrontando la questione della natura del rinvio effettuato dall'articolo 10, comma 2, e dalla nota 1 dell'articolo 1 della tariffa allegata al citato Dlgs n. 347, agli immobili individuati nel quarto e nel quinto periodo del primo comma dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull'imposta di registro, approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131, a seguito della modifica legislativa di tale ultimo articolo.

L'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, difatti, ha introdotto nel corpo del primo comma dell'articolo 1 della Tariffa allegata alla citata legge di registro del 1986 - a decorrere dall'1 gennaio 2000 - un terzo periodo col quale viene prevista la tassazione di registro nella misura proporzionale del 7% nei confronti dell'atto soggetto a registrazione che avesse a oggetto fabbricati e relative pertinenze.

In tal modo, però, il precedente terzo comma è slittato al quarto periodo ove era stata collocata l'indicazione della tassazione nella misura del 4%, nei riguardi del trasferimento che aveva per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico, soggetti alla legge n. 1089/1939, *"sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione"*.

Come accennato prima, poiché il secondo comma dell'articolo 10 del Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali prevede l'imposta nella misura fissa (oggi innalzata alla misura di 200 euro) per le volture eseguite in dipendenza – tra gli altri – degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della citata tariffa dell'imposta di registro, il dilemma ermeneutico attiene alla natura giuridica del rinvio effettuato al fine di verificare se la modifica all'imposta di registro determini una modifica alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

L'interpretazione letterale di tale ultima disciplina richiamante successivamente alla modifica apportata dalla legge n. 488 alla normativa sull'imposta di registro dalla prima richiamata è stata accolta da entrambi i giudici di merito, essendosi ritenuto che tale rimando legislativo sia riferito ai periodi dell'articolo 1 della Tariffa citata dell'imposta di registro, collocati nella medesima posizione ordinale, nonostante l'inserimento di un nuovo secondo periodo.

La difesa erariale, prima, e la Corte regolatrice del diritto, poi, hanno invece preferito qualificare il rinvio normativo in termini di tipo fisso o statico, ossia non influenzato dalle vicende modificative della norma richiamata, ossia del precedente quarto periodo, il quale disciplinava il regime di favore sull'acquisto di immobile da destinare ad abitazione principale ("prima casa").

Una tale interpretazione a favore del rinvio mobile ci trova favorevoli, in quanto appare chiaro come il rimando normativo in parola riguardi il contenuto precettivo delle disposizioni richiamate, ossia indipendentemente dalla posizione delle disposizioni, e – correttamente – la sentenza in nota aggiunge che nessun provvedimento legislativo è intervenuto a modificare la disciplina del regime agevolativo delle imposte ipotecaria e catastale.

Nel senso dell'esclusione del benefici fiscale in argomento si era espressa anche la precedente decisione della Suprema corte 13 febbraio 2009, n. 3573, potendosi, in questa sede, aggiungere che oggi l'articolo 1 della Tariffa all'imposta di registro non prevede alcuna agevolazione se non quella già prima indicata a favore della "prima casa".



IL COORDINATORE DEVE DIMETTERSI IN CASO DI PERSISTENTE VIOLAZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 48522 del 2 ottobre 2013

La Cassazione penale, con la sentenza in esame, ha trattato della **responsabilità del coordinatore per la sicurezza**. Origine della vertenza è la morte di un operaio in un cantiere edile per caduta dall'alto. Con la sentenza, il Tribunale condanna il **legale rappresentante dell'impresa** e

il coordinatore per la sicurezza.

La **Corte d'Appello** conferma la condanna del rappresentante dell'impresa ma **assolve il coordinatore per la sicurezza**, per essere stato accertato che l'esecutore dei lavori si era formalmente impegnato per iscritto a **custodire il cantiere** sotto la sua **esclusiva responsabilità**, tenendo comunque sospesi i lavori fino a completata acquisizione della documentazione necessaria ad attestare la messa in sicurezza dello stesso. Ma la stessa sentenza della Corte d'appello afferma che appare verosimile che i lavori non furono sospesi, ma **continuarono all'insaputa del coordinatore**, con la conseguenza dell'infortunio mortale.

Il rappresentante legale dell'impresa è ricorso alla **Cassazione** lamentando il diverso trattamento rispetto al coordinatore per la sicurezza.

La Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza constati l'obiettiva necessità di sospendere i lavori e non la ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di **dimettersi dall'incarico**.

Pertanto ha annullato la sentenza della corte d'appello che assolveva il coordinatore, con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'appello.

I VINCOLI DI COSTRUZIONE NEL CASO DEL RITROVAMENTO DI RESTI ARCHEOLOGICI

Consiglio di Stato, Sez. I, Sentenza n. 1557 del 1 aprile 2014

La valutazione in ordine all'esistenza di un **interesse sia archeologico che storico-artistico**, tali da giustificare l'**imposizione dei relativi vincoli**, è prerogativa **esclusiva** dell'**Amministrazione** e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta (D.LGS. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali).

Il ritrovamento di **resti** di insediamenti di epoche passate in una determinata area rende probabile la presenza di altri resti nelle immediate vicinanze. È così ragionevole ad attendibile, sotto il profilo tecnico e scientifico, la scelta dell'Amministrazione di vincolare non solo la particella in cui sono esattamente stati ritrovati i reperti archeologici, ma anche **tutta la zona ad essa circostante** (D.LGS. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali)

Quando si tratta della imposizione del vincolo archeologico, è ovvio che l'autorità amministrativa ritenga di sottoporre a tutela una intera area complessivamente abitata nell'antichità e solo eventualmente cinta da mura, **comprendendovi anche gli spazi verdi**, dal momento che le esigenze di salvaguardia riguardano non



i reperti in sé e solo in quanto addossati gli uni agli altri, ma complessivamente tutta la complessiva superficie destinata illo tempore all'insediamento umano (D.LGS. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali).

L'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali può estendere il vincolo su beni archeologici ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti. È necessario, però, in tal caso, che i ruderi stessi costituiscano **un complesso unitario ed inscindibile**, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e senza possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l'imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinato (D.LGS. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali)

TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA, LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA È AMMISSIONE DELL'ABUSO EDILIZIO

Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 1534 del 31 marzo 2014

Consiglio di Stato: la SCIA in sanatoria è diretta a produrre effetti stabiliti dalla legge con l'inutile decorso del tempo per l'emanazione di provvedimenti inibitori.

In materia di titoli abilitativi presentati a sanatoria di abusi edilizi, la presentazione della Scia (Segnalazione certificata di

inizio attività) costituisce un'ammissione dell'abuso edilizio commesso, in quanto la Scia ha una natura confessoria. Lo ha evidenziato il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame. Nel caso in esame, un cittadino ha presentato al Comune di Perugia una Scia a sanatoria dell'abuso oggetto dell'ordine di demolizione impugnato in primo grado.

Il Comune non ha contestato il fatto che sia effettivamente decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della predetta Scia senza che sia stato adottato (e comunicato) alcun provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività proprio ai sensi dell'art. 21, comma 12, della Legge regionale dell'Umbria n. 1/2004. Dunque, sussiste effettivamente un titolo abilitativo, sia pur in sanatoria, dell'attività edilizia originariamente abusiva.

Presentando la Scia si ammette l'abuso edilizio

In proposito, il Consiglio di Stato osserva che *"La presentazione della s.c.i.a. (e la conseguente avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria) costituisce in realtà ammissione dell'abuso edilizio commesso, avendo quella segnalazione certificata carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità di fatti attestati e a produrre, con l'inutile decorso del tempo per l'emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una eventuale diversa volontà delle parti"* (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2086 per un'ipotesi analoga in tema di condono edilizio ex lege 28 febbraio 1985, n. 47)".

Ciò posto, essendo stato sanato l'abuso che aveva legittimato l'emanazione dell'ordine di demolizione, Palazzo Spada ha dichiarato l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'originario ricorso proposto in primo grado, in quanto sono venute meno nelle more del giudizio le condizioni dell'azione che devono persistere per tutto il giudizio.





MOSTRE & CONCORSI

CONCORSO FOTOGRAFICO "ROMA: ABITARE, VIVERE, ESSERE"

La visione della città attraverso le immagini della sua vera essenza

L'ACER, Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, in occasione dei 70 anni dalla sua costituzione, bandisce, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale, in collaborazione con la Fondazione Almagià e la rivista Costruttori Romani e con il contributo della Cassa Edile di Roma e Provincia, la I Edizione del concorso fotografico **"Roma: abitare, vivere, essere"**.



Il punto focale è emozionare e colpire l'osservatore cogliendo lo spirito della città di Roma. Il tema del concorso si sviluppa attraverso tre categorie:

1. "Abitare: involucro e materia": l'obiettivo è rappresentare la città di Roma con un oggetto architettonico o un luogo;
2. "Vivere: paesaggi urbani": l'obiettivo è rappresentare una visione della città di Roma o un paesaggio urbano;
3. "Essere: scatti rubati": l'obiettivo è rappresentare, con attimi e istanti, scene di vita quotidiana a Roma.

Viene messo in palio un montepremi in denaro complessivamente pari a euro 8.500.

La Giuria assegnerà:

- 1 premio di € 2.000 alla migliore foto del concorso;
- 3 premi di € 1.000, offerti dalla Cassa Edile di Roma e Provincia, ai primi classificati di ogni categoria;
- 3 premi di € 500 ai secondi classificati di ogni categoria;
- 1 premio speciale di € 1.000, offerto dalla Cassa Edile di Roma e Provincia, per il miglior scatto a colori;
- 1 premio speciale di € 1.000 per il miglior scatto in bianco e nero;
- 1 attestato della Fondazione Almagià al miglior scatto realizzato da un concorrente "under 18".

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia, sia fotoamatori che fotografi professionisti.

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno inviare o consegnare a mano, entro il termine ultimo del **20 giugno 2014**.

Ogni fotografo può partecipare con una sola foto per categoria, ma è libero di partecipare a quante categorie desidera. Il numero massimo di opere ammesse per ciascun partecipante è dunque di tre, una per ogni categoria. È prevista per il 21 o 22 luglio 2014 (date indicative) la premiazione finale e l'esposizione delle opere vincitrici.

PER SCARICARE IL BANDO E PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)



HAPPY BUSINESS TO YOU 2014

PORDENONE FIERE, dal 16/09/2014 al 19/09/2014

Happy Business To You è la prima fiera in Italia **dedicata interamente al Contract Made in Italy**: una vetrina per le aziende italiane che eccellono nella produzione di alta qualità, nella professionalità e nella capacità di gestione e sviluppo di grandi progetti chiavi in mano, dall'idea al prodotto finale (complessi residenziali, hotel, musei, uffici, navi, aeroporti, impianti sportivi...). Molto più di una semplice fiera, grazie alla selezione rigorosa dei

migliori marchi italiani del settore e dei buyer internazionali, Happy Business To You **agevola l'incontro tra domanda e offerta di forniture contract**. Quest'anno i dati statistici di Happy Business To You hanno ricevuto la **certificazione ISFCERT**, che oltre ad attestarne la trasparenza e garanzia, permetteranno di riconoscerle la qualifica di **manifestazione fieristica Internazionale certificata**, diventando un volano per tutta l'industria del distretto del Legno-Arredo e dell'Edilizia. L'**agenda online** permette a espositori e buyer di organizzare al meglio la loro presenza ad Happy Business To You, fissando gli incontri one-to-one prima dell'inizio della fiera. Grazie a **Fabbriche Aperte** gli incontri possono avvenire anche negli stabilimenti produttivi stessi, aperti ai visitatori con specifiche open house.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

DECOSTRUZIONI URBANE

MILANO, dal 28/05/2014 al 20/07/2014

Il *Castello Modern and Contemporary Art* ospita la mostra **Decostruzioni Urbane**: 20 opere di **Mimmo Rotella**, alcune **mai esposte al pubblico**, facenti parte della collezione privata di Adriano Conte e Marcello Conte, proprietari della galleria e curatori dell'esposizione, con la direzione creativa di Elisa Ajelli. Il percorso espositivo propone ai visitatori opere realizzate in un arco di tempo che va dalla fine degli anni '40 alla fine degli anni '80. Il punto di partenza è caratterizzato da alcuni disegni su carta elaborati negli anni della formazione, durante i quali Rotella emerge per la spiccata vena sperimentale e per le composizioni geometriche e astratte.





DAL WEB



I MONDIALI BRASILE 2014 SONO ALLE PORTE !

Il campionato mondiale di calcio Brasile 2014 è alle porte! Prenderà inizio, infatti, il 12 giugno alle ore 22:00 italiane, con l'incontro di apertura Brasile - Croazia, nello stadio della capitale, l'Arena di San Paolo. Arrivato alla sua ventesima edizione, il Mondiale è nato nel 1930 da un'idea del dirigente sportivo francese Jules Rimet e si disputa ogni 4 anni. È l'evento sportivo più seguito al mondo. L'attuale detentore del titolo di "campione del mondo" è la Spagna, vincitrice dell'edizione 2010.

Ecco gli stadi mondiali visti dall'interno: Grande iniziativa di Google Maps che per i Mondiali ha deciso di far arrivare le sue telecamere di Street View direttamente all'interno degli stadi brasiliani che ospiteranno tutti i match. Il risultato è affascinante. Godetevi la vista degli impianti che ospiteranno le gare viste da una prospettiva nuova: **il centro del campo [CLICCA QUI](#)**

Il trofeo

Dalla sua prima edizione, quando ancora si chiamava "Coppa Rimet", ad oggi è il Brasile la nazionale che ha vinto il trofeo per il maggior numero di volte: ben 5 titoli! Segue l'Italia con 4.

Dopo il 1970 fu istituito un nuovo trofeo in sostituzione della Coppa Rimet, la Coppa del mondo FIFA del designer italiano Silvio Gazzaniga, una coppa alta 36 cm, fatta interamente di oro 18 carati e dal peso di circa 6 Kg. Alla base della coppa vengono incisi ad ogni edizione il nome della nazionale vincitrice e l'anno.

Come si articola

I Mondiali prevedono generalmente 3 fasi:

- la fase di qualificazione
- gli spareggi
- la fase finale

Le squadre ammesse alla fase finale vengono suddivise in 8 gruppi di 4 squadre.

Le prime due di ciascun gruppo accedono agli ottavi di finale.



Da questa fase in avanti il torneo diventa ad eliminazione diretta, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore per stabilire la vincitrice.



La fase finale del campionato mondiale di calcio sarà disputata in Brasile, **inizierà giovedì 12 giugno e si concluderà con la finalissima di Rio de Janeiro domenica 13 luglio.**

La nazionale italiana è inserita nel gruppo D.

Gli orari italiani e le partite dell'Italia ai Mondiali del Brasile:

- sabato 14 giugno, ore 18:00 locali (**ore 00:00 in Italia**): Inghilterra - **ITALIA**
- venerdì 20 giugno, ore 13:00 locali (**ore 18.00 in Italia**): **ITALIA** - Costarica
- martedì 24 giugno, ora 13:00 locali (**ore 18.00 in Italia**): **ITALIA** – Uruguay

I CONVOCATI DI PRANDELLI: LA LISTA UFFICIALE

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris St. Germain);

Difensori: Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), Paletta (Parma);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Thiago Motta (Paris St. Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Verratti (Paris St. Germain);

Attaccanti: Balotelli (Milan), Cassano (Parma), Cerci (Torino), Immobile (Torino), Insigne (Napoli).



Scarica il calendario FIFA 2014 di tutte le partite [CLICCA QUI](#)

Scarica il tabellone FIFA da compilare con i risultati e le qualifiche di volta in volta [CLICCA QUI](#)



CERCA UNA PEC - INI-PEC

INI-PEC mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, semplificando la vita di tutti.

L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

PER ACCEDERE AL SERVIZIO [CLICCA QUI](#)

PROFESSIONISTI, IMPRESE E CITTADINI ALLE PRESE CON LA RETE E I SOCIAL NETWORK: DAL GARANTE DELLA PRIVACY LA GUIDA PER DIFENDERE I PROPRI DATI

È rivolto non solo alle persone comuni, ma anche alle imprese, ai professionisti e a chiunque cerchi lavoro sul web il manuale "Social privacy, come tutelarsi nell'era dei social network", pubblicato dal Garante della privacy per aiutare i cittadini a difendersi dai pericoli della rete.

Il manuale analizza problemi e opportunità legati all'uso dei social network soffermandosi sui "pericoli" più comuni, quali ad esempio:

- professionisti che mettono a rischio i propri contatti di lavoro
- utenti che installano software o app dannosi
- persone che rendono pubblici i propri dati bancari
- ragazzi che pubblicano i propri segreti e le proprie immagini

La guida del Garante suggerisce soluzioni e comportamenti atti ad evitare le trappole presenti in rete e a preservare la propria privacy anche sui social network (Facebook & co) e fornisce i 10 consigli per rimanere sicuri.

PER SCARICARE IL MANUALE [CLICCA QUI](#)



DENUNCIA DEI REDDITI: TUTTO QUELLO CHE PUOI SCARICARE PER I FIGLI A CARICO

Se crescere un figlio, si sa, è una spesa non indifferente, in questo caso il Fisco dà una mano con alcune importanti detrazioni. Ecco allora quali sono tutte le spese per i figli che è possibile scaricare durante la compilazione della dichiarazione dei redditi. Naturalmente, per tutte c'è bisogno di un giustificativo: uno scontrino, una fattura, una ricevuta, che attesti che avete sostenuto la spesa.

E per tutte la detrazione o la deduzione può essere condivisa al 50% tra i genitori oppure richiesta da uno solo dei due.

I figli a carico. Per iniziare, per il solo fatto di avere un figlio a carico si ha diritto a una detrazione: 1.220 euro per i figli fino a 3 anni e 950 euro per quelli di età superiore; se in famiglia ci sono almeno tre figli si possono detrarre 200 euro in più per ciascuno, mentre 400 euro di ulteriore detrazione spettano in caso di figlio portatore di handicap. Si tratta di cifre comunque teoriche, che vanno rapportate al reddito imponibile: la detrazione cala progressivamente all'aumentare del reddito (e con un solo figlio si azzerà a 95mila euro). Se entrambi i genitori compilano la dichiarazione dei redditi, è possibile dividere la detrazione al 50% tra tutti e due, oppure scegliere che sia uno dei due a detrarre tutto. In caso di genitori separati o divorziati, invece, la detrazione spetta per intero al genitore affidatario (se l'affidamento è congiunto, naturalmente, spetta a entrambi al 50%). In qualsiasi caso, attenzione alla definizione di figlio a carico: al Fisco non importa se è un neonato, se va a scuola, se è un disoccupato o un bamboccione. L'importante, per poter usufruire delle detrazioni, è che il figlio abbia redditi lordi non superiori a 2.840,51 euro.

I medicinali. Le spese mediche, per sé e per i bambini, sono detraibili al 19% se la loro somma supera la franchigia di 129,11 euro (e quindi dal totale va poi tolta questa cifra). Un esempio concreto: tra medicinali, visite mediche, visite specialistiche e dentista avete speso 2mila euro? La detrazione sarà di 355 euro (il 19% di 2.000 – 129,11). Sono detraibili i ticket, le visite mediche (solo se vi è stata rilasciata la ricevuta con il vostro

codice fiscale, quindi attenzione!), i medicinali (ma non, ad esempio, le creme beauty per la pelle anche se comprate in farmacia). Chi è allergico o intollerante, o ha bambini che lo sono, può anche detrarre gli alimenti speciali compresi nell' [elenco pubblicato sul sito del ministero della Salute](#). Il latte artificiale, anche se prescritto dal medico, si può scaricare solo se è tra quelli compresi in questo elenco.

Attività sportive. Anche le spese per gli sport praticati dai figli (che devono avere tra 5 e 18 anni) sono detraibili al 19%, per un massimo di 210 euro: stiamo parlando, naturalmente, di iscrizioni a palestre, piscine o comunque attività, e non dei soldi spesi per le attrezzature necessarie. Come tutte le altre, anche queste spese devono essere certificate (cioè dovete avere una fattura o una ricevuta fiscale).

Istruzione, baby sitter e asilo nido. Sono detraibili al 19% (con un massimo di 632 euro per ogni figlio) anche le spese sostenute per l'istruzione secondaria e universitaria (comprese, secondo l'Agenzia delle entrate, le quote di partecipazione alle gite scolastiche), per i corsi di perfezionamento ma anche per l'asilo nido (anche in questo caso, vanno presentate le fatture o le ricevute di versamento). Se avete un figlio studente universitario fuori sede che frequenta un ateneo fuori dalla provincia di residenza a distanza di almeno 100 chilometri da casa, potete detrarre altri 2.633 euro. Se invece avete una baby sitter (in regola con i contributi: la studentessa alla quale date la mancia non vale), potete dedurre fino a 1.549,37 euro dai contributi versati. Lo stesso vale per colf e badanti.

Contributi scolastici volontari. Come le "spese per l'istruzione", anche i famigerati contributi scolastici volontari sono detraibili al 19% quali "erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado". La detrazione, però spetta solo se queste erogazioni siano destinate all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa, e che il pagamento avvenga in modo tracciabile (versamento postale o bancario, assegno, carta di credito, bancomat).

La stanza del figlio. Chi, per allestire la cameretta dei bambini, ha deciso di ristrutturare casa, può detrarre non solo il costo della ristrutturazione ma anche (se i lavori sono iniziati dopo il 6 giugno 2013) quello dei nuovi mobili e dei grandi elettrodomestici di classe energetica A+: le detrazioni (che sono possibili, ovviamente, solo se i mobili sono stati acquistati contestualmente alla ristrutturazione) hanno un tetto massimo di 10mila euro e vanno ammortizzate (cioè spalmate) su un periodo di 10 anni.

Adozioni. Anche le spese (certificate) sostenute per adottare un minore straniero sono deducibili fino al 50%.

ETICHETTA ENERGETICA OBBLIGATORIA PER LA VENDITA DI ELETTRODOMESTICI SU INTERNET

Data la continua crescita delle vendite on-line, la Commissione europea con il regolamento 518/2014/Ue del 5 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale sabato 17 maggio, ha secretato l'obbligo di etichettatura energetica anche per gli elettrodomestici venduti sul web. D'ora in poi, quindi, i distributori/rivenditori dovranno esporre l'etichetta e la scheda nella vendita su internet, che saranno a loro forniti in versione elettronica dagli stessi fornitori per ciascun modello di prodotto e solo per i nuovi modelli, comprese le nuove versioni di modelli esistenti.

L'etichetta dovrà essere esposta in prossimità del prezzo del prodotto e deve essere ben visibile e leggibile. Inoltre, può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata e deve apparire al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

Le disposizioni, che entrano in vigore dal 6 giugno 2014, riguarderanno: le lavastoviglie per uso domestico, i frigoriferi e i congelatori per uso domestico, le lavatrici per uso domestico, i televisori, i condizionatori d'aria, le asciugabiancheria per uso domestico, le lampade elettriche e le apparecchiature di illuminazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi per il riscaldamento dei dispositivi di controllo della temperatura e dei dispositivi solari e gli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.

PER SCARICARE L'INTERO REGOLAMENTO, CLICCA QUI

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO, COME RENDERLI PIÙ EFFICIENTI

L'estate è alle porte e, come suggerisce l'Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI), non c'è momento migliore per verificare il funzionamento ottimale dei sistemi di raffrescamento.

ALCUNI CONSIGLI PRATICI. Ecco alcuni consigli formulati da AHRI per mantenere gli impianti di aria condizionata il più efficienti possibile:

- controllare il filtro dell'aria e, se sporco, cambiarlo. Mantenere il filtro pulito può infatti ridurre il consumo di energia del 5/15%;
- togliere foglie, erba e altri detriti che possono bloccare il flusso d'aria attraverso l'unità di condensazione esterna;
- pulire di tanto in tanto l'unità esterna con un tubo dell'acqua a spruzzo;
- controllare che le prese d'aria posizionate all'interno dell'abitazione non siano ostruite da mobili. Il condizionatore d'aria infatti funziona meglio quando l'aria circola liberamente.

PROBLEMI TECNICI. Per risolvere invece i problemi tecnici a cui l'impianto può andare incontro, AHRI suggerisce ai proprietari di abitazioni di assumere un professionista che dovrà:

- controllare la corretta quantità di refrigerante;
- sigillare i condotti in caso di eventuali perdite;
- controllare la precisione del termostato;
- verificare la sequenza di controllo elettrico corretto e assicurarsi che il sistema di riscaldamento/raffrescamento non funzionino in contemporanea;
- controllare i terminali elettrici, pulire e serrare i collegamenti e applicare, se necessario, un rivestimento non conduttivo.

Infine, AHRI raccomanda ai proprietari di stabilire un contratto di servizio con un contractor in grado di garantire in primavera e in autunno una regolare manutenzione dell'impianto.

Con una corretta manutenzione - conclude l'associazione - i sistemi di condizionamento dovrebbero

IL VERDE FA BENE ALLA SALUTE

Il verde influisce positivamente sulla psiche umana. E vivere in prossimità di un parco o di aree naturali riduce enormemente la probabilità di soffrire di stati depressivi o ansiogeni. Sono molti gli studi che negli ultimi anni hanno dimostrato la correlazione fra spazi verdi ed alti livelli di salute mentale, ma un'ulteriore conferma arriva da un recente report redatto dall'**Università di**



Wisconsin-Madison che ha analizzato una serie di dati raccolti a partire dal 2009.

Vivere in aree con meno del 10% di verde aumenta il rischio di disturbi mentali. La ricerca, pubblicata sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, si è avvalsa dall'analisi incrociata di due dati: i risultati di un sondaggio a cui 2500 residenti sono stati sottoposti (al campione degli intervistati è stato chiesto di valutare il proprio livello di stress, depressione, ansia e soddisfazione) sono stati confrontati con alcuni dati satellitari sulla 'quantità' di vegetazione nell'area vicina alle abitazioni degli abitanti intervistati. Ed è emerso che le persone che vivono in un'area con meno del 10% di verde sono molto più soggette a disturbi mentali.

Il verde aiuta la concentrazione e il recupero delle forze. Affinché i risultati potessero essere considerati realmente attendibili i ricercatori hanno 'modellato' i dati anche in base ad altri elementi rilevati, di carattere sociale, come la razza, l'età, l'appartenenza a una determinata classe sociale e lo stato civile. Quello che è emerso- si legge nel report- è sorprendente, perché in media le persone meno abbienti residenti nell'area vicina alla foresta nazionale Chequamegon-Nicolet sono risultate più felici di quelle ricche residenti nel quartiere Milwaukee, area prestigiosa ma priva di vegetazione.

Le aree urbane dovrebbero sempre prevedere grandi spazi verdi. Secondo la responsabile dello studio, la dottoressa Kristen Beyer, i risultati confermano una teoria -Attention Restoration Theory (ART)- elaborata negli anni '80 secondo cui il verde aiuta a migliorare la concentrazione e a recuperare le forze perdute lavorando o studiando. La progettazione urbanistica dovrebbe, quindi, prendere in forte considerazione questi elementi e prevedere, in qualsiasi quartiere urbano, grandi aree verdi vivibili.

I DIECI CIBI PIU' INQUINANTI IMPORTATI DALL'ESTERO

Ciliegie cilene, mirtilli argentini e asparagi peruviani. Ecco soltanto alcuni dei cibi più inquinanti indicati dalla Coldiretti, poiché arrivano sulle nostre tavole dopo lunghi viaggi su mezzi che consumano petrolio ed emettono gas a effetto serra.

Tra i prodotti di importazione a cui porre particolare attenzione non troviamo soltanto alimenti. La Coldiretti ricorda che le **rose dell'Equador** in vendita in Italia sono legate a condizioni di **sfruttamento della manodopera** e di rischi per la salute dei lavoratori, poiché vengono trattate con prodotti chimici potenzialmente pericolosi.

Gli alimenti di importazione arrivano sulle tavole soprattutto a causa della **cattiva abitudine di consumare cibi fuori stagione**: cocomeri dal Brasile, meloni di Guadalupe, melograni di Israele e fagiolini dall'Egitto. Si tratta di alimenti di cui, durante il giusto periodo dell'anno, anche l'Italia è ricca. I conti sono presto fatti. E' stato calcolato che **1 chilo di ciliegie dal Cile** per giungere sulle tavole italiane deve percorrere quasi 12mila chilometri con un consumo di **6,9 chili di petrolio** e l'emissione di 21,6 chili di anidride carbonica.

1 chilo di mirtilli dall'Argentina deve volare per più di 11mila chilometri con un consumo di 6,4 chili di petrolio, che liberano 20,1 chili di anidride carbonica. Gli **asparagi dal Perù** viaggiano per oltre 10mila km,



bruciando 6,3 chili di petrolio e liberando 19,5 chili di anidride carbonica per ogni chilo di prodotto, attraverso il trasporto con mezzi aerei.

La soluzione? Fare la spesa con una reale attenzione all'ambiente. Impegnarsi a **consumare prodotti locali**, di stagione e a chilometri zero facendo attenzione agli imballaggi. In questo modo una famiglia può arrivare ad abbattere fino a 1000 chili di anidride carbonica in un anno. Scegliere i prodotti Made in Italy, infine, secondo la Coldiretti potrebbe aiutare il nostro Paese ad uscire dalla crisi.

LA TOP TEN DEI CIBI CHE INQUINANO

PRODOTTO	PAESE	DISTANZA KM	PETROLIO IN KG	CO2 IN KG
CILIEGIE	CILE	11.968	6,93	21,55
MIRTILLI	ARGENTINA	11.178	6,47	20,13
ASPARAGI	PERU	10.852	6,28	19,54
NOCI	CALIFORNIA	10.497	6,08	18,90
ROSE	EQUADOR	10.205	5,91	18,38
MORE	MESSICO	10.162	5,88	18,30
ANGURIA	BRASILE	9.198	5,33	16,56
MELONI	GUADALUPE	7.800	4,52	14,05
MELOGRANI	ISRAELE	2.250	1,30	4,05
FAGIOLINI	EGITTO	2.132	1,23	3,84

Fonte: Elaborazioni Coldiretti - calcoli effettuati sulla base del trasporto aereo per chilo di prodotto



COLTIVARE UNA PIANTINA SULLA SCRIVANIA RENDE PIÙ PRODUTTIVI

Personalizzare il proprio luogo di lavoro può aiutare ad affrontare meglio gli impegni della giornata. Basta un tocco personale sulla scrivania per sentirsi a casa anche in ufficio. Ma c'è di più. **Chi decide di arricchire la propria postazione con una piantina in vaso lavorerà meglio.** E' sufficiente un solo vasetto di erbe aromatiche, o di piante grasse, per purificare l'aria, rendere l'ambiente più gradevole e incrementare la propria produttività.

Secondo due studi condotti di recente, una piantina o un vaso di fiori sulla scrivania migliorano le capacità cognitive dei lavoratori. Il nostro cervello impiega una grande quantità di energia nei compiti che richiedono attenzione e concentrazione diretta. Il sonno e il riposo ci aiutano a recuperare, ma durante il lavoro possiamo ritrovare la nostra capacità di attenzione orientando la nostra mente verso una distrazione appagante.

L'aiuto in questo caso arriva proprio dalla natura e dalle piante. L'impatto positivo della presenza di piantine in vaso sulla scrivania è stato giudicato considerevole. Tutto merito della possibilità offerta alla nostra mente di interagire con la natura. Le piante posizionate sulla scrivania migliorano la concentrazione e l'attenzione. Prendersi cura di una piantina per qualche minuto è un sollievo per il cervello, che poi si trova pronto ad affrontare i nuovi compiti.

Lo studio mette in luce gli effetti positivi sul cervello del contatto con la natura. Ad esempio, una passeggiata al parco durante la pausa pranzo aiuta a riprendere il lavoro con maggiore motivazione. Ora non vi resta che abbellire la vostra scrivania con una piantina in vaso. Vi sentirete subito meglio.

FONDI DI CAFFÈ: 20 MODI PER RIUTILIZZARLI IN CASA, IN GIARDINO E PER LA BELLEZZA

Gettarli tra i rifiuti sarebbe un vero peccato, dato che rappresentano una miniera di antiossidanti e possono essere facilmente riutilizzati in svariati modi ingegnosi, da dedicare alla cura della bellezza, della casa, del giardino e dell'orto.

Vi segnaliamo i più importanti.



Casa

1) Tingere i tessuti: Con i fondi di caffè portati ad ebollizione in acqua è possibile ottenere una tintura naturale da utilizzare sui tessuti o per dipingere su tela e su carta.

2) Allontanare le formiche: Se le formiche hanno raggiunto la vostra casa, non ricorrete a rimedi drastici e tossici, ma utilizzate i fondi di caffè da posizionare nelle aree interessate per allontanarle.

3) Pulizia del caminetto: Pulire il caminetto e rimuovere la cenere risulterà più semplice cospargendo le superfici con dei fondi di caffè ancora umidi, che potranno inoltre assorbire eventuali cattivi odori.

4) Puntaspilli antiruggine: Lasciate asciugare all'aria i fondi di caffè ed utilizzateli per realizzare l'imbottitura di un puntaspilli fai da te, da ottenere assemblando e cucendo tra di loro degli scampoli di stoffa. La presenza del caffè farà in modo di evitare la comparsa della ruggine.

5) Pulizia della casa: Per rimuovere lo sporco ostinato e le incrostazioni dalle superfici lavabili della casa, è possibile strofinare su di esse con l'aiuto di una spugna dei fondi di caffè, aggiungendo eventualmente un po' d'acqua o di sapone liquido naturale per facilitare l'operazione.

6) Deodorante per auto: Conservate e lasciate asciugare i fondi di caffè per utilizzarli per la creazione di un deodorante per auto in grado di assorbire cattivi odori e umidità. Il caffè dovrà essere inserito in una retina per confetti da chiudere con un nastro per formare un sacchetto. In alternativa è possibile impiegare la punta di un vecchio paio di collant.

7) Restauro dei mobili: I graffi presenti sui mobili in legno scuro possono essere ritoccati utilizzando del caffè molto concentrato o cospargendoli di fondi di caffè mescolati con acqua tiepida fino ad ottenere una pasta cremosa.

8) Deodorante per il frigorifero: I fondi di caffè asciutti ed il caffè in polvere, anche solubile, rappresentano un deodorante naturale per il frigorifero. Basterà riempire una ciotolina con del caffè in polvere e lasciarla agire in frigorifero per un paio di giorni. Lo stesso stratagemma può essere impiegato per la scarpiera, la cantina o altre zone della casa.

Bellezza

1) Trattamento anticellulite: Mescolando avanzi di caffè in polvere, zucchero di canna e poco olio di cocco è possibile ottenere un trattamento naturale da impiegare contro la cellulite. Grazie alla presenza del caffè e massaggiando il preparato con movimenti circolari sulle zone interessate, si potrà ottenere un effetto anticellulite.

2) Rimuovere i cattivi odori dalle mani: Aglio, cipolle, porri, spezie ed altri alimenti possono portare formazioni di odori persistenti sulle mani. Per eliminarli utilizzate dei fondi di caffè da strofinare sulle dita e sui palmi delle mani, per poi risciacquare con acqua tiepida.

3) Riflessante per capelli: Una piccola quantità di fondi di caffè può essere aggiunta durante la preparazione dell'hennè in modo da ottenere riflessi naturalmente scuri sui propri capelli. Altrimenti, con del caffè avanzato, freddo e molto diluito, è possibile effettuare il penultimo risciacquo dei capelli per ravvivarne il colore.

4) Scrub per il corpo: Ottenere uno scrub per il corpo sarà molto semplice mescolando i fondi di caffè con dell'olio d'oliva, fino ad ottenere un composto che sia facilmente massaggiabile sulla pelle.

5) Pediluvio: Un pediluvio energizzante e perfetto per arginare la sudorazione e tenere a bada la formazione di cattivi odori può essere preparato diluendo in acqua tiepida del caffè avanzato. Con i fondi di caffè si possono massaggiare i piedi per ammorbidire le zone ruvide.

6) Maschera per il viso: E' possibile preparare una maschera per il viso utilizzando i fondi di caffè. La preparazione di questa maschera, adatta per ammorbidire la pelle, è semplicissima. Vi basterà mescolare 2 cucchiaini di fondi di caffè, 2 cucchiaini di cacao in polvere, 2 cucchiaini di latte o di yogurt (anche vegetale), 1 cucchiaino di miele o di malto. La maschera può essere applicata sulla pelle umida, massaggiando, e lasciata agire per 15-20 minuti prima di risciacquare.

7) Sapone anti-odori: I fondi di caffè rappresentano un ingrediente da non sottovalutare nella preparazione casalinga del sapone ed in particolare nella rielaborazione degli avanzi delle saponette, soprattutto se composte da sapone di Marsiglia. Seguendo l'apposita ricetta si potrà ottenere un ottimo sapone adatto per il lavaggio delle mani da tenere a portata di mano in cucina, utile anche per l'eliminazione dei cattivi odori dalla pelle.

Giardino

1) Concimare i fiori: I fondi di caffè sono adatti per la concimazione di fiori che amano i terreni acidi, come le rose, le azalee, il rododendro, i sempreverdi e le camelie. Il terreno raggiungerà l'acidità necessaria ed i fiori potranno trarre da esso maggior nutrimento.

2) Allontanare le lumache: Il caffè in polvere, ottenuto lasciando asciugare all'aria i fondi rimasti nella caffettiera, potrà essere cosparso lungo i bordi dell'orto per allontanare le lumache senza ricorrere a sostanze chimiche dannose. Un'altra soluzione utile in proposito è rappresentata dalla cenere.

3) Seminare le carote: Mescolare i semi di carote con una piccola parte di caffè in polvere di recupero renderà più semplice la loro distribuzione sul terreno durante la semina. Inoltre il caffè sarà in grado di regalare alle carote maggior nutrimento per promuoverne la crescita.

4) Arricchire il compost: I fondi di caffè sono ricchi di potassio, fosforo, rame e magnesio; rilasciano azoto nel terreno e lo rendono leggermente acido. Dunque non esitate nell'arricchire il vostro cassone per il compostaggio all'aperto o la vostra compostiera da balcone con i fondi di caffè. Potete anche metterli direttamente come concime per le vostre piante



NASCE IL PRIMO NEGOZIO DI RIFIUTI CHE LI ACQUISTA PAGANDOTI

Una iniziativa imprenditoriale molto importante quella che parte da San Nicola la Strada, piccola cittadina della provincia di Caserta, la quale ospita la discarica "Lo Uttaro" e che a tal proposito vorrebbe creare un vero e proprio cambiamento ambientale in tutta la Regione Campania.

Recentemente è stato inaugurato il primo punto "Ecoladay" della regione. Si tratta in realtà del primo negozio che compra dai cittadini anziché vendere. Ma cosa viene comprato? La materia in questione sono i rifiuti differenziati. Ad ogni famiglia verrà consegnata una scheda sulla quale saranno elencati tutti i rifiuti differenziati quali: plastica, cartone, latta e lattine e saranno pagati in base a quello che è il prezzo sul mercato. Tali rifiuti verranno poi rivenduti dal negozio al Consorzio. Se facciamo due calcoli e ci basiamo per esempio sui rifiuti che produce una famiglia composta da 4 persone, ci sarebbe la possibilità di portare a casa più di 200 euro l'anno che farebbero molto comodo. Insomma una bella iniziativa che lascia una speranza di risolvere l'inquinamento ambientale della propria città, guadagnando inoltre sui rifiuti che produciamo.




IL CAFFÈ IN AEREO? MEGLIO NON MACCHIARLO

Acqua, grasso vegetale parzialmente idrogenato, lattosio, proteine del latte, emulsionante: E471, E472C, stabilizzanti: E407, E340(ii), aroma, questi sono gli ingredienti del "macchia-caffè" che ci servono, ad esempio, sull'aereo. Si chiamano "pannette da caffè" o "creme da caffè" e se ci soffermiamo a leggere gli ingredienti ci si stupisce di quanta chimica entra in questa piccolissima vaschetta.

Analizzando gli ingredienti troviamo quindi i malfamati grassi idrogenati, che contengono i pericolosi trans, il lattosio che è uno zucchero (un disaccaride presente nel latte), le proteine del latte, sicuramente estratte chimicamente dal latte.

Per quanto riguarda invece gli additivi si trovano uno stabilizzante (E340, fosfato di potassio), un emulsionante (E471 mono e digliceridi degli acidi grassi), un emulsionante sintetico (E472C Esteri dell'acido citrico di mono - e digliceridi) e un regolatore di acidità e agente chelante (E 340ii mono idrogeno fosfato di potassio). **Che dire, ci beviamo il caffè senza macchia?**

FASE DI AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il calendario predisposto dal Legislatore prevede le seguenti date a decorrere dalle quali gli enti della Pubblica Amministrazione non possono più accettare l'invio, da parte dei propri fornitori, di fatture in

formato cartaceo:

- **6 giugno 2014** per fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale;
- **31 marzo 2015** per tutte le altre Amministrazioni Locali (Regioni, Province, Comuni, ASL, CCIAA, ecc.).

Si ricorda che il D.M. n.55 del 3 aprile 2013 aveva inizialmente previsto come data per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le altre Amministrazioni locali il 6 giugno 2015; tale data è stata anticipata al 31 marzo 2015 dal D.L. n.66/14.

GLI OBBLIGHI DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel corso dei primi mesi del 2014 le pubbliche amministrazioni destinatarie in futuro di fatture elettroniche hanno inserito nel portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA, www.indicepa.gov.it) l'Anagrafica dei propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo dall'IPA un codice identificativo univoco.



Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai propri fornitori del codice univoco che costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori dovranno inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Per ogni ufficio pubblico destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata sul portale IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.

Si segnala che tale data non vincola immediatamente i fornitori alla fatturazione elettronica: la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica coincide con il 6 giugno 2014, ovvero, con il 31 marzo 2015 (a seconda della tipologia di cliente pubblico come sopra esplicitato): la data pubblicata sul portale IPA corrisponde alla data dalla quale possono essere facoltativamente emesse le fatture in modalità elettronica agli uffici della Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione non può procedere, in ogni caso, al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.



L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/home/servizi+online/sid>

che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della pubblica amministrazione e gli uffici degli enti locali. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio dovrà necessariamente avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di Carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per:

- l'emissione delle fatture elettroniche;
- la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio;
- la conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche inviate.

Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'Intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione Pubblica. Gli Intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione File, fatture e messaggi.

PER SCARICARE IL DECRETO LEGGE N. 66 DEL 24 APRILE 2014 [CLICCA QUI](#)